

ATTUALITÀ

ROSA PALAVERA

Sicuro di mangiare? Filiera del cibo e sistema penale*

L'articolo muove da una riflessione sul rapporto ubiquitario tra cibo e cultura e sulla sua rilevanza nell'impostazione delle politiche criminali relative alla filiera alimentare, i cui diversi ambiti di potenziale rilievo penale sono passati in rassegna nella loro varietà e nelle loro interazioni. Ribadita la priorità di approcci di prevenzione generale positiva, anche alla luce delle potenzialità di condivisione valoriale legate alla comune esperienza della nutrizione e al rilievo sociale della convivialità, e reso brevemente conto delle riforme recentemente intervenute nel sistema sanzionatorio, sono presentati alcuni suggerimenti per una sua ulteriore evoluzione, con particolare riguardo alle istanze di superamento del modello simmetrico-ritorsivo. Infine, rispetto agli obblighi di prevenzione gravanti su enti e datori di lavoro, è evidenziato il rischio di inasprimento del sistema disciplinare che regola l'attività quotidiana dei lavoratori: proponendo, anche in tale ambito, alcuni rimedi all'apparente inevitabilità di logiche afflittive ed espulsive.

Sure to eat? Food chain and penal system.

The paper starts from a reflection on the ubiquitous relationship between food and culture and its relevance in the design of criminal policies relating to the food chain, whose various areas of potential criminal relevance are reviewed in their variety and interactions. Having reaffirmed the priority of general positive prevention approaches, also in the light of the potential for sharing values linked to the common experience of nutrition and the social importance of conviviality, and having briefly given an account of the recent reform of the penal sanctions system, some suggestions for further development are presented, with particular regard to the instances of overcoming the symmetric-retaliatory model. Finally, regarding the prevention obligations incumbent on organizations and employers, the risk of exacerbation of the disciplinary system that regulates the daily activity of workers is highlighted: proposing, even in this context, some remedies to the apparent inevitability of afflictive and expulsive logics.

SOMMARIO: 1. Diritto, cibo e cultura. - 1.1. Il lato conviviale della sopravvivenza. - 1.2. Il lato intergenerazionale della quotidianità. - 1.3. Il lato normativo della libertà. - 2. Diritto, cibo e sicurezza. - 2.1. Sicuro di quel che mangi? *Paura alimentare* e interventi di "tutela" *ex post*. - 2.2. Sicuro di volerti sedere a quella tavola? La mutagenesi dei *dilemni etici* in *diritti* e dei *diritti* in *istanze di penalità*. - 2.3. Sicuro di aver da mangiare? Il *costo umano* di una prevenzione che pensa *troppo e troppo poco* ai profili economici delle opzioni di tutela. - 3. Umanità del cibo, umanità del diritto ed esigenza di tecniche di prevenzione e risposta al reato *più umane*. - 3.1. Filiera del cibo e sistema penale. - 3.2. Filiera del cibo e responsabilità degli enti *ex d.lgs. 231/01*. - 3.3. Filiera del cibo e sistemi disciplinari.

1. *Diritto, cibo e cultura*. Queste poche pagine prendono spunto da un rilievo statistico emerso nel corso di un progetto di ricerca urbinata¹, grazie al quale è stato possibile cogliere la correlazione tra le opzioni di *compliance* in ambito produttivo e la coerenza con i valori dei vertici aziendali², come pure è stata sottolineata la rilevanza della condivisione di un quadro valoriale e culturale da parte dei diversi soggetti coinvolti rispetto al prodotto³. Il dato pare banale, ma la storia del cibo ci insegna che “scoprire l’acqua calda” non è sempre cosa da poco⁴.

Tutto quello che qui si dirà della filiera del cibo ha portata paradigmatica: potrebbe ripetersi di ogni aspetto della vita di cui il diritto penale, a qualsiasi titolo, ritenga di doversi occupare. Nella riflessione sul cibo, in ogni caso, la pregnanza della condivisione di cultura e valori rispetto alle architetture decisionali dell’ottemperanza è talmente evidente che qualsiasi impostazione di politica criminale, semplicemente, *non può non tenerne conto*.

La realtà ordinamentale, tuttavia, riflette solo in parte questa apparente ovvietà. Allo stesso modo, la straripante letteratura scientifica e divulgativa dedicata al rapporto tra cibo e cultura⁵ non sempre si mostra consapevole della portata promuovente e in certa misura *protogiuridica* di tale rapporto. Una breve ri-

* Il contributo è destinato a essere pubblicato in lingua inglese in *Towards safe food: rights, rules, values in the meat value chain*, a cura di Campanella, nell’ambito del progetto di ricerca *ALI-MENTI. Per un’alimentazione sicura: diritti, regole, valori nella filiera della carne* del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

¹ Si tratta del progetto di ricerca *Sostenibilità e insicurezza alimentare* del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, su cui CANGIOTTI-VIGANÒ, *Sostenibilità e insicurezza alimentare: un percorso di analisi interdisciplinare*, in *Argomenti*, 2021, 3 serie, 18, 1, 8 ss.

² Così PALAZZI-SENTUTI, *La sicurezza alimentare per le imprese italiane dell’agrifood: barriere, driver e benefici percepiti*, in *Argomenti*, 2021, 3 serie, 18, 1, 105 ss., 118 ss., che rileva un peso attribuito a tale dato pressoché pari a quello dello stesso obbligo normativo.

³ AGNATI-AGUTI-BONDI, *Salute, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile. Un percorso tra filosofia e diritto*, in *Argomenti*, 2021, 3 serie, 18, 1, 13 ss., 29.

⁴ Circa la rilevanza del fuoco e, anche in sua assenza, delle temperature nel fenomeno alimentare, LEVI-STRAUSS, *Mythologiques, I, Le cru et le cuit*, Paris, 1964; nonché, nella produzione libraria di settore, POLLAN, *Cooked. A natural history of transformation*, London, 2013; MONTANARI, *Il cibo come cultura*, Roma-Bari, 2004, 35 ss.; *Qué es cocinar. La acción: cocinar. El resultado: cocina*, a cura di Bullipedia, Roses, 2019; CARDENAL-SARABIA, *Etxebarri*, London, 2018; LENNOX, *Finding Fire. Cooking at its most elemental*, Melbourne, 2020², 25 ss.

⁵ *Ex plurimis*, *Gastronomy. The anthropology of food and food habits*, a cura di Arnott, The Hague-Chicago, 1975; MONTANARI, *Il cibo come cultura*, cit.; *Cibo e identità culturale*, a cura di Stano, in *Lexia*, 2015, 19 ss.; CROWTHER, *Eating culture. An anthropological guide to food*, Toronto, 2013; più specificamente sulla tradizione italiana CAPATTI-MONTANARI, *La cucina italiana. Storia di una cultura*, Roma-Bari, 1999; *Italians and Food*, a cura di Sassatelli, Cham, 2019.

cognizione di entrambe le tematiche, allora, pare opportuna condizione di qualche suggerimento conclusivo, *de iure condendo*.

1.1. *Il lato conviviale della sopravvivenza.* Il cibo è innanzitutto *sopravvivenza*. Si radica nell'arcaico, nell'archetipico, nel primordiale: eppure è un arcaico ancor oggi del tutto essenziale, il cui sviluppo si snoda perpendicolare all'intera vicenda dell'uomo sulla Terra. Anche la socialità risponde in buona misura a esigenze di sopravvivenza. Cibo e socialità si somigliano in questo: esprimono l'attitudine umana a fare *non soltanto per sopravvivere* ciò che effettivamente *bisogna fare per sopravvivere*.

La convivialità, che unisce cibo e socialità, è un'esperienza relazionale fondativa. Anche la nutrizione è un'esperienza relazionale fondativa. Pur non presentando necessariamente profili culturali, esprime i valori della *cura*, da un lato, e della *fiducia*, dall'altro (in termini giuridici, diremmo: responsabilità e affidamento). Il neonato che abbia questa opportunità *sugge valori* dal seno materno.

1.2. *Il lato intergenerazionale della quotidianità.* Il rapporto del cibo con il tempo è piuttosto suggestivo. In una situazione di sufficiente soddisfazione, il pane è *quotidiano*. Nondimeno ogni nutrimento, anche quello ottenuto da attività estemporanee come la caccia o la raccolta, ha alle sue spalle un tempo di crescita o di maturazione, come anche un tempo di apprendimento circa l'uso di uno o dell'altro ingrediente. Se la nutrizione è la prima relazione intergenerazionale, la cultura del cibo si *trasmette* di tempo in tempo: è una *tradizione* in continua evoluzione e, proprio per questo motivo, è identitaria di una *comunità* che si fa carico della sua trasmissione⁶.

⁶ Al pari della lingua (cfr. MARTELLOTTI, *Linguistica e cucina*, Firenze, 2012, 27 ss.; SIF KARREBÆK-RILEY-CAVANAUGH, *Food and Language: Production, Consumption, and Circulation of Meaning and Value*, in *Annual Review of Anthropology*, 2018, 47, 17 ss.) e secondo dinamiche ancora del tutto attuali: cfr. LE BRETON, *La nourriture et le goût*, Milano, 2015; GARINE, *Culture et nutrition*, in *Communications*, 1979, 31, 1, 70 ss.; *Traditional Foods. General and Consumer Aspects*, a cura di Kristbergsson-Oliveira, New York-Heidelberg-Dordrecht-London, 2016; *Functional Properties of Traditional Foods*, a cura di Kristbergsson-Ötles, New York, 2016; *Heritage Cuisines. Traditions, identities and tourism*, a cura di Timothy, Abingdon-New York, 2016; *Traditions et identités alimentaires locales*, a cura di Bergeaud, in *Anthropology of food*, 2001, 0; *Géographie des saveurs*, a cura di Guichard-Anguis, in *Géographie et cultures*, 2004, 50; *Explorations in cross-national comparison of food practices*, a cura di Darmon-Warde, in *Anthropology of food*, 2014, S10.

La comunicazione intracomunitaria delle tradizioni alimentari può sopravvivere adattivamente ai movimenti migratori e a molti altri mutamenti, anche radicali, delle condizioni di vita⁷. La comunicazione della propria cultura alimentare all'*altro*, tuttavia, non è meno interessante: non a caso è spesso il primo gesto dell'*ospitalità*. Attraverso l'esperienza universale del cibarsi, la propria *identità* viene messa a disposizione della conoscenza e dell'esperienza da parte del diverso. Costituisce, quindi, un esempio ancestrale di *apertura al possibile* della *condivisione nell'alterità*. Ed è intessuta di valori. Ciascuno di questi svolgersi temporali – della preparazione, della trasmissione, della condivisione del cibo – si intreccia nella quotidianità: essi *vivono*, nel tempo, di quotidianità.

1.3. *Il lato normativo della libertà*. Nei secoli, il diritto si è occupato pressoché di qualsiasi aspetto dell'alimentazione. Sono stati regolati l'allattamento e il baliatico, il lavoro agricolo e la produzione industriale, le imposte sui commerci degli ingredienti e le sanzioni per chi cacciava nella riserva del Re. Non esiste diritto più *invasivo* di quello che riguarda il cibo⁸.

⁷ In tema di trasmissione identitaria delle tradizioni alimentari, *ex plurimis*, DEDEIRE-TOZANLI, *Les paradoxes des distances dans la construction des identités alimentaires par acculturation*, in *Anthropology of food*, 2007, S3; *Cuisines et dépendances. Echanges culinaires et gastronomiques*, a cura di Poinso, in *Hommes & migrations*, 2010, 1283; *Migrations, pratiques alimentaires et rapports sociaux. Quand continuité n'est pas reproduction, discontinuité n'est pas rupture*, a cura di Crenm-Hassoun-Medina, in *Anthropology of food*, 2010, 7; *Tourism, food, and culinary diasporas*, a cura di Baldwin-McKercher, in *Tourism, Culture & Communication*, 2021, 21, 1; MINTZ, *Food and Diaspora*, in *Food, Culture & Society*, 2008, 11, 4, 509 ss.

⁸ Non può negarsi, peraltro, al di là di ogni esigenza di sicurezza *del cibo*, la resistenza mostrata dalle interdizioni alimentari in ambito carcerario: cfr. Corte cost., 26 settembre 2018, n. 186, secondo quanto già auspicato in MANI, *A proposito di diritti umani. Ci salvi il Giudice Costituzionale dalla disumana inutilità del divieto di cuocere cibi per il detenuto in regime di 41-bis*, in *Arch. pen. web*, 2017, 2, 715 ss.; in commento MARTUFI, *Il "carcere duro" tra prevenzione e diritti: verso un nuovo statuto garantistico?*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 2, 259 ss.; PARLATO, *Privo di ragionevole giustificazione, incongruo e inutile: censurato dalla Consulta il divieto di cuocere cibi previsto per i detenuti sottoposti al regime del "carcere duro"*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 2, 375 ss.; APRILE, *È illegittimo il divieto di cuocere cibi in cella previsto per i detenuti soggetti al regime dell'art. 41-bis ord. penit.*, in *Cass. pen.*, 2019, 1, 196 ss.; STURNIOLO, *"Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es". Cade il divieto di "cuocere cibi" per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis ord. pen. Riflessioni a seguito della sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale*, in *Diritti fondamentali*, 2019, 1, 38; DE VITO, *L'illegittimità costituzionale del divieto di cottura dei cibi per i detenuti in 41-bis*, in *Giur. cost.*, 2018, 5, 2088 ss.; BONOMI, *La Corte dichiara incostituzionale il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime del "carcere duro": la conclusione persuade, ma la motivazione non convince*, in *Giur. cost.*, 2018, 5, 2096 ss.; BERNARDI, *Per la Consulta il divieto di cuocere cibi imposto ai condannati al 41-bis è inutile e meramente allittivo. Verso un "carcere duro" più umano?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 4, 2325 ss.; DE VITO,

Prima ancora che condotta *normata*, tuttavia, l'alimentazione è stata, da sempre, una condotta *normativa*⁹. L'ospitalità *ha fondato obblighi* e la ripartizione della preda *ha fondato gerarchie*. Soprattutto, la messa in condivisione delle risorse alimentari *ha fondato comunità*¹⁰. La storia del cibo ci narra di una normatività spesso *muta*, nella quale l'ottemperanza condivisa e fondativa *viene prima* della minaccia e dell'esecuzione della sanzione: norme il cui *primo giudice* è il soggetto a cui sono volte: che di quelle norme è, a un tempo, *destinatario e legislatore*.

Ancora oggi, a secoli dalla nascita del diritto per come usualmente inteso, nulla supera la forza normativa del *comportamento* fondato su una *condivisione valoriale*: un obiettivo *non coercibile*, che purtuttavia il diritto può impegnarsi in vari modi a perseguire. Si tratta di capire se *qualcuna di tali opzioni* sia pure realizzabile in quel ramo dell'ordinamento connotato dal massimo grado di coercizione: laddove, cioè, ferma la priorità da accordarsi sempre a una seria prevenzione positiva, si sia addivenuti alla decisione di *criminalizzare* alcune delle condotte inauspiccate che possono manifestarsi nei diversi segmenti della filiera alimentare¹¹. L'auspicio è che nemmeno in quell'ipotesi giaccia inutiliz-

L'illegittimità costituzionale dell'assoluta impossibilità di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis ord. penit., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 4, 2370 ss. Sul diverso tema della libertà alimentare religiosamente orientata per i detenuti, BLANDO, "Quando tutto il resto è scomparso". *Sulla libertà religiosa alimentare in carcere*, in *Diritto e religioni*, 2021, 2, 1, 144 ss.; IACOVINO, *Libertà religiosa alimentare e tutela giuridica della diversità*, in *Diritto e religioni*, 2021, 2, 1, 267 ss.; MAFFEI, *The Right to "Special Food" under Art. 9 of the European Convention on Human Rights*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, 1, 101 ss. Ancora, piccoli spaccati di dieta carceraria in *Avanzi di galera. Le ricette dei poco di buono*, a cura di www.ildue.it, Milano, 2005.

⁹ A mero titolo di esempio, DOUGLAS, *Les structures du culinaire*, in *Communications*, 1979, 31, 1, 145 ss.; FISCHLER, *Gastro-nomie et gastro-anomie*, in *Communications*, 1979, 31, 1, 89 ss.; *Des normes à boire et à manger*, a cura di Suremain - Chaudat, in *Journal des anthropologues*, 2006, 106-107, 9 ss.

¹⁰ In estrema sintesi: VECA, *Mangio, quindi siamo*, Milano, 2014. Cfr. pure LEVI-STRAUSS, *Mythologiques*, III, *L'origine des manières de table*, Paris, 1964; CUTRIGHT, *The story of food in the human past. How what we ate made us who we are*, Tuscaloosa, 2021; HIGMAN, *How food made history*, Chichester, 2012; AA.VV., *Pratiques alimentaires et sociabilité*, in *Revue française de sociologie*, 1980, 21, 4, 542 ss. Sui profili socio-antropologici del cibo e, più in generale, su tutte le tematiche di intersezione tra scienze umane e alimentazione, ulteriori riferimenti in *Writing food history. A global perspective*, a cura di Claffin-Scholliers, London-New York, 2012; *The Oxford Handbook of Food History*, a cura di Pilcher, London New York, 2012; *Routledge International Handbook of Food Studies*, a cura di Albala, London-New York, 2013.

¹¹ Ossia nell'orizzonte dell'ampio spettro di opzioni legislative alternative, di cui la regolamentazione del sistema agroalimentare pare esempio d'elezione. Sulla nota vicenda legislativa di depenalizzazione e "ritorno" delle contravvenzioni alimentari, MASINI-NATALINI, *Dall'abrogazione (tentata) al meccanismo estintivo (attuato): storia (infelice) delle (redivive) contravvenzioni alimentari (o di quel che resta...)*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, 3, 579 ss.; GARGANI, *I delitti contro la salute pubblica e le contravvenzioni alimentari*, in

zato il potenziale preventivo e reintegrativo di *cultura* e *valori* di cui è portatrice la storia alimentare di una comunità, come pure la biografia alimentare di ciascuno.

2. *Diritto, cibo e sicurezza.* I profili giuridici della filiera del cibo offrono un panorama sconcertante. Le norme penali sono *disseminate* a fronteggiare le più varie problematiche¹², sia nella *solitudine* della *prima ratio*¹³, sia nella proliferazione di norme punitive diversamente etichettate¹⁴. Inoltre, se da un lato

Diritto agroalimentare, 2022, 1, 77 ss.; NATALINI, *Abrogata l'abrogazione delle contravvenzioni igienico-sanitarie in materia alimentare*, in *Foro it.*, 2021, 5, 149 ss.; GAMBARDELLA, *Nessuna abolitio criminis nella "misteriosa" vicenda dei reati alimentari*, in *Sist. pen.*, 2021, 4, 75 ss. Cfr. pure le osservazioni svolte circa la precedente opera di depenalizzazione, tra cui BENELLI, *La riforma della disciplina sanzionatoria in materia agroalimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2000, 227 ss.; FLORA, *Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio. A) Reati alimentari*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 314 ss.; GIUNTA, *Il D.lgs. 507/1999 sulla depenalizzazione dei reati minori*, in *Diritto e Giustizia*, 2000, 51 ss.; PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2000, 1465 ss.; BERNARDI, *La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimentare dopo la riforma del 1999*, in *Ind. pen.*, 2005, 519 ss.; CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il "paradigma" del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *Ind. pen.*, 2001, 1, 295 ss.

¹² Si pensi ai reati previsti dall'art. 1 d.l. 212/01 per la regolamentazione dei prodotti sementieri, poi sostituito dall'articolato catalogo di sanzioni amministrative di cui all'art. 80 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20; come pure alle sanzioni amministrative secondarie ex L. 12 dicembre 2016, n. 238, titolo VII, che ha preso il posto della L. 20 febbraio 2006, n. 82, capo VI ss., nella disciplina della produzione e commercializzazione di mosti, vini e aceti; nonché alle sanzioni di cui al capo IV della L. 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla preparazione e al commercio dei mangimi, capo rimasto nella lettera invariato rispetto alla formulazione originaria, ma anch'esso caratterizzato dal rinvio a un novero crescente e pressoché illimitato di prescrizioni. Ancora, si rammenta la rilevanza penale, ancorché in via sussidiaria, contemplata all'art. 5 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 73 per le condotte di produzione e commercio di prodotti che, pur non essendo alimentari, abbiano forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura o dimensioni tali da farli apparire come tali, determinando così il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori e, in special modo, dei bambini.

¹³ È questo, per esempio, il caso dei reati di derivazione codicistica anche diversi da quelli del titolo VI e, in primo luogo, dell'omicidio colposo, che troppe volte si trova applicato *quando ormai è troppo tardi* non certo per mancanza di norme sanzionatorie *anticipate*, quanto di una qualunque politica criminale diversa dalla deterrenza.

¹⁴ Sono esemplari le complessità e le sovrapposizioni della L. 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, come pure le sue vicende modificative, a partire dalla precoce modifica con inasprimento delle pene da parte della L. 26 febbraio 1963, n. 441, pochi mesi dopo la promulgazione, passando per le questioni di illegittimità costituzionale per violazione dei diritti della difesa rilevate in Corte cost., 27 novembre 1969, n. 149; Corte cost., 10 novembre 1971, n. 179, e Corte cost., 26 settembre 1990, n. 434, fino ai più recenti e notori "sforzi" legislativi dei d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 27 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che hanno poi sostanzialmente lasciato la disciplina, per l'ennesima volta, in attesa dell'annunciata riforma. Il caso è macroscopico, ma non isolato: si pensi, infatti, al complesso sistema di sanzioni penali e amministrative di cui capo II del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che ha sostituito, non certo nel senso della semplificazione, di quello di cui agli art. 24 ss. della precedente L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima. Successive modifiche alla parte sanzionatoria sono intervenute con la L. 30 ottobre 2014, n. 161, la L. 28 luglio 2016, n. 154 e il d.l. 29 marzo 2019, n. 27, come convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44. In tale

si lamenta l'inefficacia di mere risposte "ritorsive", dall'altro se ne propugna il potenziamento, invocando che siano introdotte nuove ipotesi sanzionatorie o, ancor peggio, che siano applicate con slancio ermeneutico, spesso anche oltre la lettera della legge, quelle già in vigore¹⁵. Né il quadro può limitarsi agli illeciti tradizionalmente ricondotti al "diritto degli alimenti". Una rassegna cursoria degli ambiti di pertinenza può aiutare la percezione per così dire *dimensionale* del fenomeno.

2.1. *Sicuro di quel che mangi?*² *Paura alimentare e interventi di "tutela" ex post.* Il primo settore in cui si rinvencono norme incriminatrici è quello della sicurezza alimentare in senso stretto. Beneficiario della tutela è qui, in via principale, il consumatore finale, ma tutta la filiera è coinvolta, dalla produzione agricola fino alla vendita al dettaglio e alla somministrazione. Le fattispecie tradizionali, a partire dall'omicidio colposo, si intrecciano con un'analitica normativa di settore, nella quale l'approccio *preventivo* si appiattisce sulla disseminazione di opzione punitive anticipate, spesso anche di rilievo penale, e con il variegato panorama della *soft law* di scaturigine pubblica o più spesso privata. Il terreno è, peraltro, esempio precoce ed emblematico dell'intreccio con la normativa di fonte sovranazionale¹⁶. Ognuna di queste

quadro normativo, i profili legati alla destinazione alimentare del pescato si uniscono gli obiettivi di tutela delle risorse biologiche. Le sanzioni *ivi* contemplate, peraltro, vanno a cumularsi con quelle disciplinari previste per gli appartenenti al personale marittimo dagli art. 1249 ss. del Codice della navigazione, libro II, titolo I.

¹⁵ Una panoramica non priva di riscontri quantitativi può leggersi in DONINI, *Il Progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2016, 9 ss.; né pare allo stato potersi rilevare qualche *concreta* inversione di tendenza. Cfr. pure *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di Gargani, Torino, 2021. Per l'estensione dell'ambito del punibile *in via ermeneutica*, ampia rassegna di giurisprudenza in GUARINIELLO, *Codice della sicurezza degli alimenti*, Milano, 2015.

¹⁶ BERNARDI, *La difficile integrazione tra diritto comunitario e diritto penale: il caso della disciplina agroalimentare*, in *Cass. pen.*, 1996, 995 ss.; CORBETTA, *Alimenti pericolosi per la salute dei consumatori: quale tutela in ambito europeo?*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1063 ss.; BORGHI, *Biotecnologie, tutela dell'ambiente e tutela del consumatore nel quadro normativo internazionale e nel diritto comunitario*, in *Rivista di diritto agrario*, 2001, 365 ss.; MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, 3, 695 ss.; VALENTINI, *"Marktradikalismus" addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori di cibo dopo il Trattato di Lisbona*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, 1-2, 323 ss.; BORGHI, *Diritto alimentare italiano e integrazione europea*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, 3 ss.; *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Prevenzione, prevenzione, repressione*, a cura di Castronuovo-Foffani-Doval Pais, Milano, 2014; *La sicurezza alimentare. Profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, a cura di Bottari, Santarcangelo di Romagna, 2015; BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovra-*

fonti, al di là delle ipotesi di applicazione diretta, può venire chiamata in causa laddove si realizzi un evento avverso, contribuendo a fondare ipotesi di colpa specifica o a tratteggiare caleidoscopici *standard* di diligenza, prudenza e perizia di volta in volta tangenti il caso concreto.

Sempre in questo ambito possono collocarsi poi le norme che non riguardano direttamente la salute, ma che si indirizzano comunque a tutelare, ancorché indirettamente, la qualità del prodotto: si pensi al settore delle frodi in commercio¹⁷. Anche in questo caso l'autonormazione assume rilievo, in particolare nell'applicazione della tutela (di per sé, prettamente commerciale) dei marchi anche ai prodotti alimentari locali¹⁸. Le previsioni rientrano tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti¹⁹, nell'ambito della quale la prospettiva economicistica è, se possibile, ulteriormente accentuata. Peraltro, non manca chi abbia avanzato o avanzi - da ultimo, anche nelle proposte di riforma attualmente in esame²⁰ - l'ipotesi dell'estensione della

nazionali e private: il caso del diritto penale alimentare, in *Ind. pen.*, 2015, 1/2, 155 ss.; BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: riflessi sul diritto penale alimentare*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2015, 1, 43 ss.; TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 280 ss.; STEA, *Elementi per un'analisi del reato alimentare*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2018, 2, 4; TOSCANO, *Suggerimenti del "Lebensmittelstrafrecht" in vista di una riforma degli illeciti agroalimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 4, 1843 ss.

¹⁷ Cfr. *Frodi agroalimentari. Profili giuridici e prospettive di tutela. Quaderno dei corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola superiore della magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare*, a cura di Natalini, Milano, 2018; MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006, 101 ss.; PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990.

¹⁸ CINGARI, *La contraffazione dei marchi industriali e agroalimentari (DOP e IGP)*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, 1, 93 ss.; MAZZANTI, *Brevi note sulla tutela penale della produzione alimentare locale*, in *Agricoltura istituzioni mercati*, 2018, 63 ss.; MASINI, *La tutela del Made in Italy nella normativa e giurisprudenza civile e penale italiana*, in *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale. Atti del Convegno, Alessandria, 21-22 maggio 2015*, a cura di Germanò-Rubino, Milano, 2015, 234 ss. Per il diverso profilo della tutela della concorrenza, FIORE, *La tutela penale della concorrenza nel settore agroalimentare*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, 3, 487 ss.; AVERSANO, *Controlli ufficiali del "Made in Italy" e strumenti di tutela*, in *Diritto agroalimentare*, 2021, 3, 433 ss.

¹⁹ Tra i molti di potenziale pertinenza per il sistema agroalimentare (cfr. *infra*, par. 2.2), il riferimento è all'ambito di operatività del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25 bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio).

²⁰ Lo strumento della responsabilità degli enti è coinvolto nelle due proposte di legge, di opposta provenienza, Cafiero De Raho *et al.*, 26 gennaio 2023, n. 823 e Cerreto *et al.*, 16 marzo 2023, n. 1004. La seconda, al momento della redazione di questo articolo, è ancora all'esame della II Commissione Giustizia, mentre la prima è passata all'esame dell'assemblea. Entrambe le proposte estendono la disciplina della responsabilità dell'ente all'ambito agroalimentare, ma mentre la seconda si limita a delitti di derivazione codicistica, la prima intende

normativa anche ai reati in tema di sicurezza alimentare²¹.

L'evoluzione tecnologica e la globalizzazione, infine, pongono nuove questioni correlate alle caratteristiche culturalmente sensibili del cibo, anche a prescindere dalla tutela, diretta o indiretta, delle sue qualità oggettive. Non può escludersi che la progressiva adozione di nuovi parametri di trasparenza, traducendosi in obblighi di informazione, reclami il supporto sanzionatorio già per altre ipotesi accordato²².

Ciò che accomuna trasversalmente tutti questi approcci, tuttavia, è la centralità della rappresentazione del momento sanzionatorio²³: la sua minaccia o la

includere tra i reati presupposto anche le fattispecie dolose previste in una radicale riformulazione dell'art. 5 L. 283/62, caratterizzata da un rinvio comprensivo pressoché dell'intera disciplina agroalimentare. La nuova versione, infatti, contemplerebbe un amplissimo novero di condotte relative ad alimenti, acque e bevande che risultino «nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori», non solo per alterazione, cattiva conservazione o presenza di componenti vietati o in eccesso rispetto ai limiti in vigore (questi ultimi, peraltro, per espressa previsione, anche di fonte ministeriale), ma altresì per qualsiasi «inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti». Entrambe le proposte, inoltre, prevedono per le imprese alimentari specifici requisiti del modello di organizzazione e gestione, relativi anche ai profili della comunicazione pubblicitaria e della tracciabilità: requisiti, al solito, *necessari*, ma *non sufficienti* al giudizio di idoneità del modello.

²¹ Nella precedente dottrina, con diversi accenti, si vedano i contributi raccolti in *Diritto penale degli alimenti. Scritti a margine del Convegno Expo-Milano 2015*, a cura di Raimondi, Soveria Mannelli, 2018; FONDAROLI-POLI, *Il disegno di legge S. 2231 recante "nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità di impresa*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2016, 9 ss.; NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017; SANTORIELLO, *Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2014, 177 ss.; URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen. web*, 2016, 12; CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1 ss.; CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Diritto agroalimentare*, 2016, 1, 47 ss.; BIRRI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale. Limiti e prospettive di tutela nel settore alimentare tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2022; MASINI, *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, Bari, 2015; MASINI, *Modelli organizzativi e responsabilità dell'impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012, 1, 2, 79 ss.; ROSSI, *Riflessioni sulla responsabilità degli enti per associazione per delinquere e reati-fine in materia agroalimentare*, in *Arch. pen.*, 2018, 2, 857 ss.; DI LERNIA, *Sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro: quale (in)sicurezza nei compliance program?*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, 2015, III, 143 ss.

²² Per l'inclusione nei modelli di organizzazione e gestione delle attività volte a garantire il «rispetto dei requisiti relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti», la «verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto» e la «rintracciabilità», ossia la «possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», si vedano i rispettivi art. 5 delle proposte Cafiero De Raho *et al.*, 26 gennaio 2023, n. 823 e Cerreto *et al.*, 16 marzo 2023, n. 1004.

²³ Cfr. TOSCANO, *Le slide del diritto punitivo in materia agroalimentare: stato dell'arte, suggestioni comparative e prospettive di riforma*, Napoli, 2022; CASTRONUOVO, *Il sistema "punitivo" in materia di sicurezza e qualità degli alimenti*, in *Regolazione e mercato. L'esperienza dei settori dell'energia, agroalimentare, del*

sua applicazione, con investimenti relativamente ridotti in politiche di prevenzione primaria e positiva che in ambito alimentare potrebbero dimostrarsi di particolare successo. Peraltro, proprio la quotidianità e intimità del momento alimentare, insieme alla sua dimensione identitaria e in certa misura costitutiva delle stesse identità in dialogo, rende particolarmente doloroso l'insinuarsi del senso di insicurezza che la centralità della mera minaccia di sanzione *ex post* pare magnificare piuttosto che alleviare²⁴. E ciò vale, purtroppo, anche per gli approcci apparentemente *anticipatori* legati ai cd. modelli di organizzazione e gestione.

Da un lato, infatti, nell'ipotesi in cui l'adozione di modelli di valutazione e gestione sia prevista come obbligatoria, il sistema di ispezioni e controlli, spesso per carenza di risorse, si trova il più delle volte limitato a intervenire solo *a valle* degli eventi che si intendevano scongiurare. Dall'altro, laddove il modello sia, almeno formalmente, considerato facoltativo, la sua adozione risulta disincentivata dalla semplice *messa a bilancio* (e *sulla bilancia*) dei costi di attuazione precoce rispetto a quelli dell'adozione tardiva, soprattutto se alla possibilità della seconda si unisce una perdurante incertezza dei criteri di valutazione del modello organizzativo in sede giudiziale, nell'ipotesi in cui *già attuato questo* il reato sia stato nondimeno posto in essere.

2.2. Sicuro di volerti sedere a quella tavola? La mutagenesi dei dilemmi etici in diritti e dei diritti in istanze di penalità. Un secondo ambito di potenziale rilievo penale della filiera del cibo riguarda gli eventi offensivi che in essa possono essere realizzati in danno di soggetti *diversi* da quelli alla cui alimentazione il cibo stesso è destinato²⁵.

Le ipotesi spaziano dalla tutela dell'ambiente, alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, alle condizioni contrattuali degli stessi, alla regolarità fiscale e contributiva delle aziende di produzione, sino alle ipotesi di un loro coinvolgimento in contesti di crimine organizzato. L'ormai assai ampia la let-

trasporto pubblico locale e della tutela del risparmio, a cura di Alvisi, Santarcangelo di Romagna, 2005, 101 ss.; *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di Gargani, cit.

²⁴ Per rilievi giuridici circa l'impatto della pandemia sulla consapevolezza della rilevanza dell'"ambiente alimentare" sulla percezione della sicurezza, AVERSANO, *Effetti della pandemia nel settore agroalimentare e ruolo rassicurante del cibo*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2020, 2, 21 ss.

²⁵ Un precoce esempio si riconosce in GUARINIELLO, *Esperienze giudiziarie in tema di crimini alimentari*, in *Foro it.*, 2012, 135, 4, 159 ss.

teratura²⁶, se da un lato non si stanca di sottolineare le frequenti continuità criminologica degli ambiti menzionati²⁷, dall'altro trova nel tema una feconda occasione di riflessione, talvolta anche con sensibilità in certa misura inedite, sulla centralità della dimensione relazionale nelle forme più avvertite di tutela dei beni giuridici in diversa misura coinvolti²⁸: il diritto penale, con criticità

²⁶ *Ex plurimis*, circa il tema del cd. caporalato, GIULIANI, *I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015; *Lo straniero nel diritto penale del lavoro e dell'impresa*, a cura di Curi, Bologna, 2011; AMATO, *Lo sfruttamento della manodopera*, in *I reati sul lavoro*, a cura di Miani-Toffoletto, Torino, 2019, 298 ss.; BRAMBILLA, "Caporalato tradizionale" e "nuovo caporalato": recenti riforme a contrasto del fenomeno, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 193 ss.; CADAMURO, *Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ("caporalato")*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 833 ss.; MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 4, 300 ss.; MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, 658 ss.; MORGANTE, "Quel che resta" del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo la "riforma Biagi", in *Dir. pen. proc.*, 2006, 736 ss.; SCARCELLA, *Il reato di "caporalato" entra nel codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1183 ss.; SCEVI, *Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione*, in *Riv. pen.*, 2012, 1059 ss.; TORRE, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2018, 2, 289 ss.; LEOGRANDE, *Il caporalato e le nuove schiavitù*, in *Parolechiave*, 2016, 1, 103 ss.; LIBERTI, *La ragion d'essere del "caporalato"*, in *Parolechiave*, 2017, 2, 119 ss.; AA.VV., *L'altro art. 18. Riflessioni giuslavoristiche sullo sfruttamento del lavoro* (sezione monografica), in *Lavoro dir.*, 2021, 187 ss.; AA.VV., *Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla ricerca di regole efficaci*, Milano, 2019; *Studi sul caporalato*, a cura di De Santis-Corso-Delvecchio, Torino, 2020; FERRANTE, *Libertà economiche e diritti dei lavoratori. Il contrasto al lavoro "non dichiarato" nella legislazione internazionale, europea e nei trattati commerciali*, Milano, 2020; CALAFÀ, *Lavoro irregolare (degli stranieri) e sanzioni. Il caso italiano*, in *Lavoro e diritto*, 2017, 1, 67 ss.; CALAFÀ, *Per un approccio multidimensionale allo sfruttamento lavorativo*, in *Lavoro e diritto*, 2021, 2, 193 ss.; RAUSEI, *Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2011, 1989 ss.; RIVELLINI, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2013, 1287 ss.; PUGNOLI, *Intermediazione illecita con sfruttamento: un nuovo reato*, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2011, 2744 ss.

²⁷ Ubiquitario il riconoscimento del tema; più diffusamente FANIZZA-OMIZZOLO, *Caporalato: An Authentic Agronomia*, Milano, 2019; cfr. pure MORGANTE, *Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche*, in *Giur. it.*, 2018, 1704 ss.

²⁸ Cfr. di MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2019; BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 113 ss.; DI MARTINO, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell'art. 603-bis c.p.*, in *Arch. pen. web*, 2018, 5 ss.; DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in *Arch. pen. web*, 2019, 531 ss.; FERLA, *Sfruttamento della persona a scopo lavorativo e strumenti di contrasto penale*, in *Jus*, 2021, 4, 184 ss.; FIORE, *(Dignità de-gli) uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, a cura di Castaldo-De Francesco-Manacorda-Monaco, Napoli, 2013, 871 ss.; ORLANDO, *Il delitto di "caporalato" tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2020, 645 ss.; ROTOLO, *Dignità del lavoro e controllo penale del "caporalato"*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 811 ss.; SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 137 ss.; OLIVERI, *Lo sfruttamento lavorativo come reato*.

evidenti e di non poco momento²⁹, spesso si trova a dover rincorre realtà mutevoli, in cui alle problematiche del più tradizionale lavoro nei campi³⁰ si affiancano rapidamente nuove modalità di sfruttamento dell'uomo, con ancor più insidiose capacità di *spersonificazione* delle relazioni³¹.

Anche in questi ambiti, la responsabilità amministrativa degli enti si accompagna spesso a quella penale degli individui agenti di reato³² e, anche in questo

Problemi di teoria critica del diritto, in *Democrazia e diritto*, 2019, LVI, 1, 1972 ss.

²⁹ Variamente evidenziate in dottrina: cfr. BIN, *Problemi "interni" e problemi "esterni" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis cp)*, in www.laegislazionepenale.eu, 10 marzo 2020; DI MARTINO, *"Caporalato" e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 115 ss.; FIORE, *La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni e insuperabili limiti*, in *Dir. agr.*, 2017, 269 ss.; GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in *Leg. pen.*, 2017, 3, 4 ss.; GIUNTA, *Il confine incerto. A proposito di "caporalato" e lavoro servile*, in www.discrimen.it, 17 febbraio 2020; LO MONTE, *Osservazioni sull'art. 603-bis c. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, a cura di Castaldo-De Francesco-Manacorda-Monaco, cit., 953 ss.; PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guida dir.*, 2016, 49 ss.; PIVA, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della legge n. 199/2016*, in *Arch. pen.*, 2017, 192 ss.; ROTOLO, *A proposito del "nuovo" delitto di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Note critiche sul controllo penale del c.d. caporalato*, in *Economia "informale" e politiche di trasparenza*, a cura di Ferrante, Milano, 2017, 154 ss.; TORDINI CAGLI, *La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste*, in *Lavoro e diritto*, 2017, 3-4, 613 ss.

³⁰ LEOGRANDE, *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Milano, 2019; PINTO, *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero*, in *Economia "informale" e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, a cura di Ferrante, cit., 83 ss.; DE MARTINO-LOZITO-SCHIUMA, *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lavoro e diritto*, 2016, 2, 313 ss.; FALERI, *«Non basta la repressione». A proposito di caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura*, in *Lavoro e diritto*, 2021, 2, 257 ss.; FALERI, *Il lavoro povero in agricoltura, ovvero sullo sfruttamento del (bisogno di) lavoro*, in *Lavoro e diritto*, 2019, 1, 149 ss.; *Leggi, migranti e caporali: prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, a cura di Rigo, Ospedaletto, 2015; MASINI, *Neo-colonizzazione delle campagne: tutela del lavoro e diritti all'esistenza*, in *Giustizia civile*, 2020, 4, 815 ss.

³¹ MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato" dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Torino, 2020; BANO, *Quando lo sfruttamento è smart*, in *Lavoro e diritto*, 2021, 2, 303 ss.; CAMPANELLA, *Responsabilità degli enti e "caporalato": la prospettiva giuslavoristica*, in *Quaderni Fondazione Marco Biagi*, 2022, 2, 20 ss.; CAMPANELLA, *"Caporalato", responsabilità degli enti e compliance 231*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2023, 1-2, 1 ss.; ESPOSITO, *I riders di Uber Italy S.r.l.*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2020, 558 ss.; TORRE, *L'obsolescenza dell'art. 603 bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *Labour and Law Issues*, 2020, 78 ss.; INVERSI, *Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl*, in *Lavoro e diritto*, 2021, 2, 335 ss.; AA.VV., *L'inconsistenza dei diritti. Il grave sfruttamento del lavoro migrante in Italia*, in *Mondi migranti*, 2022, 2.

³² Rispettivamente, D.lgs 231/01, art. 25 *septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 25 *undecies* (reati ambientali) e 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Cfr. però pure, a titolo di esempio, la pertinenza del settore di rischio del crimine organizzato e del riciclaggio: GATTI, *Le strategie di contrasto alle agromafie e alle condotte di riciclaggio*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, 1, 157 ss.;

caso, non mancano pressioni *espansive* del diritto penale: il cui intervento è stato invocato, a mero titolo esemplificativo, per il contrasto al cambiamento climatico³³, di cui, come noto, agricoltura e trasporti figurano tra i più significativi contributori³⁴. Ulteriori ambiti di crescente attenzione riguardano i cd. diritti degli animali³⁵, con i conseguenti dilemmi nel bilanciamento delle con-

CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE, *Le condotte di riciclaggio dei proventi delle frodi agroalimentari*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, 1, 186 ss.

³³ FRISCH, *Strafrecht und Klimaschutz. Möglichkeiten und Grenzen eines Beitrags des Strafrechts zum Klimaschutz nach Maßgabe internationaler Klimaabereinkünfte*, in *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, 427 ss.; NIETO MARTÍN, *El derecho penal internacional del cambio climático*, in *Hacia un derecho penal internacional del medio ambiente. Propuesta de una convención internacional sobre ecocidio y ecocrímenes*, a cura di Delmas-Marty-Neyret-Nieto Martín, Ciudad Real, 2019, 18 ss.; SATZGER, *Alle sprechen vom Klimaschutz – nur nicht die Strafrechtswissenschaft!?*, in *Studi in onore Prof. Lucio Monaco*, a cura di Bondi-Fiandaca-Fletcher-Marra-Stile-Roxin-Volk, Urbino, 2020, 1001 ss.; SATZGER, *Umwelt- und Klimastrafrecht in Europa – die mögliche Rolle des Strafrechts angesichts des “Green Deal” der Europäischen Union*, in *Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention. Festschrift für Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag*, a cura di Engelhart-Kudlich-Vogel, Berlin, 2021, II, 1267 ss.; SATZGER-VON MALITZ, *Das Klimastrafrecht. Ein Rechtsbegriff der Zukunft*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2021, 133, 1, 1 ss.; SATZGER-VON MALITZ, *Globales Klimastrafrecht: Reflexionen zum Strafanwendungsrecht zwischen Territorialität und Universalität*, in *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, 2023, 2, 63 ss.; KRELL, *Welche Lehren lassen sich aus der Kritik am Umweltstrafrecht für ein Klimastrafrecht ziehen?*, in *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, 2023, 2, 81 ss.; FOFFANI-NIETO MARTÍN, *Klimaschutzstrafrecht durch Wirtschaftsstrafrecht?*, in *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, 2023, 2, 100 ss.; NIETO MARTÍN, *No mires arriba: las respuestas del derecho penal a la crisis climática*, in *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 2022, 269 ss.; KEMP, *Climate Change, Global Governance and International Criminal Justice*, in *Climate Change: International Law and Global Governance*, a cura di Ruppel – Roschmann – Ruppel-Schlichting, Baden-Baden, 2013, I, 711 ss.; EPIK-SAYATZ, *Nachhaltigkeit und Völkerstrafrecht*, in *Nachhaltigkeitsrecht: Selbstverständnis, Status Quo und Perspektiven*, a cura di Bayer-Butz-Langlet-Poppe L. M. Sommerer-von Maltitz-Wöbbeking, Baden-Baden, 2023, 75 ss.

³⁴ Sul noto tema del rapporto tra cambiamento climatico e consumo di carne, da ultimo, *The Complex Relationship Between Meat and Climate*, a cura di Mayerfeld, Cham, 2023.

³⁵ Nella crescente letteratura giuridica, *La questione animale*, a cura di Castignone-Lombardi Vallauri, Milano, 2012; *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, a cura di Castignone, Bologna, 1985; *Per un codice degli animali*, a cura di Mannucci-Tallacchini, Milano, 2001; RESCIGNO, *I diritti degli animali: da res a soggetti*, Torino, 2005; VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 2006, 1, 67 ss.; VADALÀ, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giustizia civile*, 2017, 3, 549 ss.; RUGGI-SETTANNI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal*, 2019, 1, 26; AVERSANO, *Sulla tutela multilivello dell'animale tra istanze punitive e disciplina agroalimentare*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2021, 2, 19 ss.; VALASTRO, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal*, 2022, 2, 261 ss. In ambito penalistico, CASAROLI, *Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines. Un «dogma» o un dubbio?*, in *Per il 70° Compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*, a cura di Desanti-Ferretti-Manfredi, Milano, 2009, 87 ss.; BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 3, 1165 ss.; MAZZUCATO, *Bene giuridico e “questione sentimento” nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in *La questione animale*, a cura di

trapposte sensibilità umane circa la loro condizione, sino a postulare per gli stessi una soggettività giuridica autonoma, secondo vari artifici “direttamente” legittimata ad agire in difesa dei propri interessi³⁶.

Le tematiche cui si è fatto cenno, peraltro, in apparenza assai distanti tra loro, sono in realtà strettamente correlate³⁷. In primo luogo, a livello fenomenologi-

Castignone-Lombardi Vallauri, cit., 688 ss.; MAZZA, *Il delitto di maltrattamento di animali: più ombre che luci negli interventi della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2014, 2, 461 ss.; MANTOVANI, *L'“umanità” dell'animale verso l'uomo e la “disumanità” dell'uomo verso l'animale*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, vol. II, 847 ss.; FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 2, 710 ss.; FASANI, *La selezione e la graduazione dell'ingiusto nella tutela penale degli animali. Tecniche normative e bilanciamento degli interessi politico-criminali*, in *Jus*, 2020, 5, 89 ss.; FASANI, *La nozione di “animale” nel diritto penale*, in *Criminalia*, 2020, 291 ss.; MASSARO, *I reati “contro gli animali” tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili residui antropocentrici*, in *Cultura e diritti*, 2018, 79 ss.; RUGA RIVA, *Il “sentimento per gli animali”: critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, a cura di Catenacci-D'Ascola-Ramponi, Roma, 2021, 1347 ss.; TUMMINELLO, *In tema di macellazione di animali non effettuata nei centri di lavorazione autorizzati*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 3-4, 776 ss. Per profili politico-filosofici, cfr. pure CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999; CASTIGNONE, *Natura umana e natura animale nella filosofia di David Hume*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2002, 2, 401 ss.; *Animali non umani: responsabilità e diritti. Un percorso storico-filosofico*, a cura di Barreca, Milano, 2003; GAZZOLO, *Diritto e divenire-animale*, in *Pol. dir.*, 2012, 4, 709 ss.; LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale come questione filosofico-giuridica*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2014, 2, 521 ss.; GUAZZALOCA, *L'«animale politico»: uno sguardo interdisciplinare alla relazione tra uomo e animale*, in *Ricerche di storia politica*, 2015, 3, 323 ss.; FONDRIESCHI, *Una naturale dignità: interessi in conflitto e criteri di soluzione nel rapporto tra uomo e animale*, in *Pol. dir.*, 2020, 4, 565 ss.; LA VERGATA, *Immagini della qualità della vita nell'uomo e negli animali*, in *Rivista di filosofia*, 2001, 1, 121 ss.; CASTIGNONE, *Che qualità della vita per gli animali non-umani?*, in *Rivista di filosofia*, 2001, 1, 71 ss.

³⁶ MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di “giuridificazione” dell'interesse alla loro proiezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 1, 109 ss.; RESCIGNO, *Gli esseri animali quali “res senzienti”*, in *BioLaw Journal*, 2019, 2, 679 ss.; FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del “pet” da bene (di consumo) a “tertium genus” tra “res” e “personae”?*, in *Contratto e impresa*, 2020, 1, 527 ss.; MARTINI, *L'impervio percorso della soggettività animale*, in *BioLaw Journal*, 2022, 4, 355 ss.

³⁷ Sulle intersezioni dei profili di tutela, AVERSANO, *Illeciti alimentari e conformazione alla disciplina euromunitaria: modelli, casi e questioni*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, 1, 7 ss. Per una rassegna di profili di rilievo, anche in dimensione comparata, *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di Donini-Castronuovo, Padova, 2007. Circa la varietà degli strumenti (anche solo penalistici) coinvolti, DONINI, *La riforma dei reati alimentari. Dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre expo 2015*, a cura di Biscotti-Lamarque, Torino, 2015, 21 ss. Cfr. pure, sulla collocazione ordinamentale delle disposizioni, TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de jure condendo (anche) nella prospettiva della riserva del codice*, in *Leg. pen.*, 2019, 1 ss.; ROTOLO, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, in *Jus*, 2019, 3, 160 ss.; nonché, per riferimenti sul corso dei progetti di riforma, BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 67 ss.; DONINI, *Il*

co, le trasgressioni in un ambito di tutela si accompagnano con frequenza all'erosione delle condizioni di sicurezza di un altro: non è certo casuale, per esempio, che lavoratori irregolari, che prestano la loro attività in stato di sfruttamento, non ricevano nemmeno un'adeguata formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, né siano messi in grado di garantire una soddisfacente qualità del prodotto, né esiti di rispetto per l'ambiente³⁸.

Inoltre, così come la sicurezza degli alimenti può essere perseguita con approcci indiretti, è sempre più diffusa tra i consumatori la tendenza a considerare rilevanti nelle proprie scelte di acquisto variegate sensibilità individuali verso i profili etici della filiera³⁹. Di talché, se da un lato la maggiore consapevolezza diffusa può rivelarsi sempre più significativa in approcci non punitivi nel contrasto ai fenomeni inaspicati, dall'altro cresce proporzionalmente il bagaglio di dati richiesti per rendere una corretta informazione al consumatore⁴⁰, con un ulteriore rischio di proliferazione normativa⁴¹.

progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare, in *Cass. pen.*, 2010, 12, 4457 ss.; DONNI, *Il Progetto 2015 della Commissione Caselli*, cit., 5 ss.

³⁸ Il rilievo è ubiquitario; *ex plurimis*, PASCUCCI, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, in *Lavoro e diritto*, 2022, 2, 335 ss.; si rinvia altresì ai contributi raccolti in *Towards safe food: rights, rules, values in the meat value chain*, a cura di Campanella, cit. Per osservazioni circa la convergenza tra tutela del lavoratore e tutela della concorrenza, PETTINELLI, *Filiera agroalimentare, caporalato e pratiche commerciali sleali*, in *Lavoro e diritto*, 2022, 36, 1, 179 ss.

³⁹ Sulla varietà dei profili della sicurezza alimentare e delle risposte comportamentali e d'acquisto all'insicurezza percepita, BORDIGNON-CECCARINI-SILLA, *Insicurezze alimentari e consumerismo (politico) nella società globale del rischio*, in *Argomenti*, 2021, 3 serie, 18, 1, 161 ss.; CAROLAN, *Reclaiming Food Security*, Abingdon-New York, 2013; *Food and the Risk Society. The power of risk perception*, a cura di Fabiansson-Fabiansson, Abingdon-New York, 2016.

⁴⁰ Preoccupazioni, del resto, non nuove nemmeno per la cultura occidentale: cfr. PAPPAGALLO, *Il genio in cucina. Leonardo, la leggenda del Codice Romanoff e le tavole dei signori*, Firenze-Milano, 2019, 80 ss. sul ruolo attuale delle scelte del mercato, *ex plurimis*, *Food Practices in Transition. Changing Food Consumption, Retail and Production in the Age of Reflexive Modernity*, a cura di Spaargaren-Oosterveer-Loeber, New York-Abingdon, 2012; *Food Ethics*, a cura di Gottwald-Werner Ingensiep-Meinhardt, New York-Dordrecht-Heidelberg-London, 2010; *Ethical Traceability and Communicating Food*, a cura di Coff-Barling-Korthals-Nielsen, New York-Dordrecht-Heidelberg-London, 2008; THOMPSON, *From Field to Fork. Food Ethics for Everyone*, New York, 2015; FISCHLER, *Food habits, social change and the nature/culture dilemma*, in *Social science information*, 1980, 19, 6, 937 ss.; BJØRKDAHL-LYKKE, *Live, Die, Buy, Eat. A Cultural History of Animals and Meat*, Abingdon-New York, 2023; TERRAGNI-BOSTRÖM-HALKIER-MÄKELÄ, *Can consumers save the world? Everyday food consumption and dilemmas of sustainability*, in *Anthropology of food*, 2009, S5. Con portata più generale, OLSEN, *The Sovereign Consumer. A New Intellectual History of Neoliberalism*, Cham, 2019; WARDE, *Consumption. A Sociological Analysis*, London, 2017; *Lived Experiences of Public Consumption. Encounters with Value in Marketplaces on Five Continents*, a cura di Cook, Basingstoke-New York, 2008; *Governance, Consumers and Citizens. Agency and Resistance in Contemporary Politics*, a cura di Bevir-Trentmann, Basingstoke-New York, 2007; *The Making of the Consumer. Knowledge, Power and Iden-*

Il tema aiuta a riflettere su una ulteriore criticità dell'impostazione corrente: l'assoluta preponderanza del fattore economico, la cui elezione a principale *leva di deterrenza* riflette il convincimento, di per sé non infondato, che le architetture decisionali dei potenziali trasgressori *non conoscano* (né, assai meno persuasivamente, *possano conoscere*) spinte motivazionali di diversa natura. Pare ritenersi, cioè, secondo il diffuso equivoco della necessaria similarità del *pharmakon* al veleno, che il contrasto a una criminalità mossa dall'avidità possa essere soltanto la ritorsione patrimoniale: dimenticandosi della facile *messa a bilancio* di tali rischi, della patente *fungibilità criminale* dei soggetti economici su cui si interviene e, in definitiva, della circostanza banale, ma mai scontata, che il miglior contrasto a logiche prettamente economiche non sta nel tentativo di ri(s)bilanciarle a proprio vantaggio (quand'anche si tratti di un vantaggio per la legalità), ma nel *disinnescarle*. Dissotterrando, con ogni sforzo possibile, quel patrimonio di memoria, identità, valori e potenzialità di condivisione, di cui, almeno in ambito alimentare, nessun essere umano può dirsi davvero sprovvisto.

2.3. *Sicuro di aver da mangiare? Il costo umano di una prevenzione che pensa troppo e troppo poco ai profili economici delle opzioni di tutela.* Esiste un ultimo versante, opposto e paradossale, del diritto punitivo sul quale occorre riflettere nell'ambito della disciplina del sistema alimentare: all'eventualità che questo, nel tentativo di garantire *cibo sicuro*, non si dimostri sempre attento alle ricadute sulla vita degli individui, anche in termini di *garanzie di sussistenza*. Pressoché tutte le ipotesi di rilevanza penale sinora passate in rassegna, infatti, riguardano contesti lavorativi, sui quali la risposta sanzionatoria può avere un impatto importante, anche con riferimento ai reati meno gravi. I profili cui si intende accennare - relativi alla gestione delle fattispecie contravvenzionali e agli illeciti disciplinari applicabili ai dipendenti - sono chiaramente *marginali* rispetto all'enorme dose di sofferenza che il "nocciolo duro" del diritto penale dell'evento, ad altra sofferenza *troppo tardi* cercando risposta,

tity in the Modern World, a cura di Trentmann, Oxford-New York, 2006; ma già BOURDIEU. *La Distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, 1979.

⁴¹ Si osservi, ancora una volta, come il riferimento ai «contenuti delle comunicazioni pubblicitarie» previsto all'art. 5 delle proposte Cafiero De Raho *et al.*, 26 gennaio 2023, n. 823 e Cerreto *et al.*, 16 marzo 2023, n. 1004 vada ben oltre le informazioni richieste *per legge*.

genera quotidianamente nella vita di tante persone, spesso del tutto esterne al reato⁴². Si tratta, tuttavia, di non lasciarsi assuefare da questa realtà per trascurare aspetti di dettaglio, pure importanti e rispetto ai quali un concreto miglioramento non pare davvero richiedere mutamenti epocali di approccio, né tanto meno artifici normativi tecnicamente inattuabili. Il sistema agroalimentare, al contrario, potrebbe costituire un terreno di elezione per sperimentare e perfezionare una gestione più snella ed efficace delle trasgressioni minori. Nella filiera del cibo, infatti, si possono riscontrare contravvenzioni afferenti ai tre ambiti tematici per i quali, qualora ne ricorrano i presupposti, è prevista la possibilità di estinzione tramite adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore: quelle ambientali⁴³, quelle in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e⁴⁴, da ultimo, proprio le contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande⁴⁵. La procedura deve certo valutarsi positivamente, per il suo tratto responsivo,

⁴² L'«afflittività che permea ogni istante, fase, atto e gesto della giustizia penale» e si estende nell'«oscurità di dolore che la giustizia penale immette nella vita di migliaia di persone»: così MAZZUCATO, *Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, a cura di Forti-Bertolino-Eusebi, Napoli, 2011, I, 407 ss., 434. Tracce di sensibilità legislativa rispetto agli “effetti collaterali” della risposta sanzionatoria possono ravvisarsi nella previsione di cui al d.lgs. 231/01, art. 15, che accorda al giudice la possibilità di disporre, in luogo di una sanzione interdittiva temporanea che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, la prosecuzione di tale attività da parte di un commissario, laddove la sanzione interdittiva possa comportare la sospensione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità con grave pregiudizio alla collettività ovvero rilevanti ripercussioni sull'occupazione, anche alla luce delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

⁴³ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 318 *bis* ss.

⁴⁴ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 301 (e ss. per ulteriori previsioni ulteriori previsioni in senso lato deflattive), ma già d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 19 ss.

⁴⁵ L. 283/62, art. 12 *bis* ss., come introdotti dalla d.lgs. 150/22, art. 70, in esecuzione della delega di cui alla L. 27 settembre 2021, n. 134, art. 1, co. 1 e co. 23 lett. a), b), c) e d). In commento, COGORISICATO-PALAZZO, *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale. La nuova causa estintiva delle contravvenzioni alimentari*, in *Giur. it.*, 2023, 4, 972 ss.; AMARELLI, *La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1, 70 ss.; BERNASCONI, *Dellazione processuale mediante istituti di diritto penale sostanziale nella c.d. riforma Cartabia: il restyling alla particolare tenuità del fatto e la nuova procedura estintiva in materia di alimenti e bevande*, in *www.discrimen.it*, 16 gennaio 2023; GIUGNI, *Procedura estintiva delle contravvenzioni antinfortunistiche: verso una questione di costituzionalità all'indomani della c.d. riforma Cartabia?*, in *www.sistemapenale.it*, 6 giugno 2023; PACILEO, *Una modesta risposta sulla procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, 1, 137 ss. Per rilievi circa l'incidenza della novella sulla tutela della tracciabilità, NATALINI, *Estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescrizioni impartite dall'ente accertatore*, in *Relazione su novità normativa. La “riforma Cartabia”*, coordinato da Nocera-Sessa, Roma, 2023, 258 ss., 260. Il collasso della categoria della tracciabilità e della nocività è registrato, peraltro, in DIAMANTI, *“Cattivo stato di conservazione” e “tracciabilità” dell'alimento. Un'indebita equiparazione*, in *Arch. pen. web*, 2019, 3, 33 ss.

immediatamente orientato alla riaffermazione della norma tramite recupero dell'ottemperanza⁴⁶. Con ogni evidenza, tuttavia, le condizioni economiche incidono in modo sensibile sull'operatività di questa previsione. La proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni, anche laddove tali circostanze siano valutate tra quelle *non imputabili al contravventore* che ne consentono la concessione, può risultare in ogni caso gravosa, soprattutto nel caso in cui sia disposta la sospensione dell'attività. Il pagamento della sanzione amministrativa, inoltre, ancorché incentivato da vantaggiose riduzioni, è richiesto congiuntamente all'adempimento della prescrizione per conseguire

⁴⁶ Non pare in questo senso condivisibile l'interpretazione restrittiva tratteggiata in PAONE, *La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare: molte ombre e poche luci*, in *Sist. pen.*, 2023, 10, 117 ss., nonché in NATALINI, *Estinzione delle contravvenzioni alimentari*, cit., 260 ss., tanto più che il fatto di reato non consiste nel deterioramento, in sé irreversibile, del cibo, ma in un elenco tassativo di condotte che riguardano il cibo a vario titolo deteriorato, tra cui appare per frequenza prioritaria quella della detenzione finalizzata alla vendita, alla somministrazione o alla distribuzione per il consumo: detenzione che, con ogni evidenza, è reato eventualmente permanente, le cui conseguenze appaiono ben passibili di elusione tanto se si identifichino nel pericolo per la salute pubblica, quanto laddove si vogliano ricostruire in termini di danno per il cd. "ordine alimentare" (in questo senso, assai poco condivisibilmente, la giurisprudenza *ivi* citata). In tema, cfr. MADEO, *Vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione: reato di pericolo o di danno?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1, 79 ss.; PAONE, *In tema di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione*, in *Foro it.*, 2016, 2, 4, 279 ss.; PAGLIARI-PEPE-ZILLI, *Cattivo stato di conservazione degli alimenti: la tutela del c.d. "ordine alimentare"*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2014, 8, 2, 62 ss. Con portata più generale, TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e salute pubblica al bivio della «nocività» degli alimenti: spunti critici sul d.d.l. n. 2427 del 2020*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 1-2, 204 ss.; GARGANI, *I delitti contro la salute pubblica e le contravvenzioni alimentari*, cit.; PACILEO, *Reati alimentari. Le contravvenzioni e le relative indagini*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, 1, 129 ss.; TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 4, 274 ss. Con riguardo alle esigenze di tenuta dei principi generali nel settore agroalimentare, pure CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 3, 637 ss.; D'ALESSANDRO, *Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dai pericoli nel settore alimentare: il caso della diossina*, in *Scritti per Federico Stella*, a cura di Forti-Bertolino, Napoli, 2007, 1133 ss.; DE FRANCESCO, *Dinamiche del rischio e modelli d'incriminazione nel campo della circolazione di prodotti alimentari*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2010, 1, 1, 3 ss.; ALESCI, *"Fake foods" e "novel foods". La sicurezza alimentare tra vecchie criticità e nuove prospettive*, in *Leg. pen.*, 2022, 2, 3 ss.; MAZZANTI, *Circularità e dinamicità dell'illecito nel diritto penale alimentare (tra presente e futuro)*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2017, 2, 1, 19 ss.; PONGILUPPI, *Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto a distanza tra disvalore di azione e disvalore di evento*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2010, 248 ss.; DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare a crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, 45 ss.; come pure i più risalenti PEDRAZZI, *Sofisticazioni alimentari e intemperanze legislative (a proposito di un disegno di legge)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 1079 ss.; *Problemi penali in tema di frodi alimentari. Atti del Quarto Simposio di studi di diritto e procedura penali, promosso dalla Fondazione "Avv. Angelo Luzzani" di Como. Varenna, Villa Monastero, 5-7 giugno 1969*, Milano, 1971; *Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare. Atti del Convegno A. Carrozza, Firenze, 21 novembre 1997*, a cura di Germanò-Rook Basile, Milano, 1999.

l'effetto estintivo. Anche in questo ambito, del resto, la giurisprudenza ha negato rilievo allo stato d'impossibilità ad adempiere, anche qualora si fosse dimostrato non dipendere dalla volontà del contravventore⁴⁷.

Per le sole contravvenzioni alimentari, oltre che una maggior valorizzazione dell'eventuale adempimento tardivo⁴⁸, la riforma ha previsto la rilevanza delle difficoltà economiche - peraltro, solo limitatamente all'ipotesi in cui queste giungano in effetti a precludere la possibilità di adempiere - come condizione di accesso al lavoro di pubblica utilità, da prestarsi in luogo del pagamento della sanzione⁴⁹. Un'innovazione che, anche in questo caso, può salutarsi con favore e di cui, anzi, si dovrebbe auspicare l'estensione. Meglio sarebbe, tuttavia, prevederne l'applicabilità *tout court*, senza alcun rilievo della situazione in cui il contravventore versi, diversamente rischiando che il lavoro di pubblica utilità sia percepito come un *ripiego* o, peggio ancora, una sorta di *pagamento in natura* della sanzione (un'ipotesi plausibile nella percezione comune, ancorché chiaramente fugata, per gli "addetti ai lavori", dai criteri di conversione degli importi in giorni di prestazione⁵⁰) e non, invece, come una *più efficace forma di risposta al reato*, nella misura in cui implica il coinvolgimento *attivo* del trasgressore e una dimensione *comunitaria*, immediatamente e concretamente volta alla reintegrazione. Questi profili, insieme a un meccanismo di adeguamento delle pene pecuniarie alle condizioni economiche del condannato ancora, come noto⁵¹, ampiamente da perfezionare, evidenzia lo stato di

⁴⁷ In relazione alla procedura di estinzione ex d.lgs. 758/94, art. 19 ss., Cass., Sez. III, 16 novembre 2022, n. 45433, nonché Cass., Sez. III, 28 settembre 2011, n. 44399, che motiva sulla base della generale irrilevanza di «impedimenti di fatto o preclusioni non giuridicamente stabiliti», come già, benché ad altro proposito, Cass., Sez. III, 3 giugno 1981, n. 5515. Sull'irrilevanza delle difficoltà economiche ai fini della sussistenza di una causa di forza maggiore, anche per il caso della liquidazione della società, già Cass., Sez. III, 5 aprile 2011, n. 24410, ove riferimenti a plurimi precedenti conformi. Per l'irrilevanza della difficoltà determinata dalla massiva inadempienza dei clienti debitori, in quanto evento *prevedibile* perché afferente al normale rischio di impresa, Cass., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 20266, nonché Cass., Sez. III, 19 novembre 2015, n. 18680. Per il rilievo accordato alla diversa ipotesi in cui il soggetto versi in stato patologico di gravità tale da determinarne, per tutta la durata, l'assoluta incapacità di intendere e di volere, «in grado di impedirgli anche solo di dare disposizioni ad altri per l'adempimento», Cass., Sez. VII, ord. 25 novembre 2016, n. 10083.

⁴⁸ L. 283/62, art. 12 *novies*, che accorda riduzioni della pena nelle ipotesi in cui sia precluso l'effetto estintivo riservato all'adempimento preciso e puntuale.

⁴⁹ L. 283/62, art. 12 *quinques*.

⁵⁰ L. 283/62, art. 12 *quinques*, co. 6.

⁵¹ Per quanto riguarda quanto sinora innovato, il riferimento è principalmente alle modifiche apportate all'art. 133 *bis*, 133 *ter* e 136 c.p., rispettivamente, dal d.lgs. 150/22, art. 1, co. 1 lett. d), e) e g). *Ex plurimis*, DOLCINI, *La metamorfosi di multa e ammenda: un processo che non deve arrestarsi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 1, 3 ss.;

un sistema sanzionatorio la cui evoluzione è lungi dal compiersi. Come pure non possono ignorarsi le criticità legate alla mancata previsione di forme di ricorso contro le prescrizioni, all'attribuzione al pubblico ministero, pur in un contesto non privo di elementi di dialogicità, della determinazione nella sua durata e dei termini del lavoro di pubblica utilità⁵², nonché alla facoltà a questo accordata di richiedere modifiche delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza⁵³, apparentemente anche nella direzione di una loro maggiore gravosità.

Prima di passare a indicazioni *de iure condendo* di più ampia portata, tuttavia, è necessario mettere in luce un ulteriore aspetto dell'incidenza dell'opzione penale sulla vita quotidiana degli individui: la percolazione silenziosa e venefica di approcci desueti ai comportamenti inauspicati, per il tramite apparentemente *soft* della *prevenzione delegata*. Come accennato⁵⁴, infatti, ampie porzioni della tutela penale accordata ai diversi beni giuridici nell'ambito della filiera del cibo sono integrate da meccanismi di *trasferimento ai privati* delle decisioni in merito alla prevenzione, sia in forma obbligatoria sia in via "facoltativa", ma sempre accompagnata dalla minaccia, diretta o indiretta, di conseguenze punitive sul soggetto obbligato, quanto meno in caso di verifica dell'evento avverso⁵⁵. Di talché, peraltro, la natura autenticamente *preventiva* dei due approcci non pare potersi affermare come del tutto realizzata.

GOISIS, *Della proporzionalità e dell'uguaglianza della pena pecuniaria. Dalla sentenza della corte costituzionale n. 28/2022 alla recente "riforma Cartabia"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 4, 1517 ss.; nonché, precedenti la riforma, GOISIS, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Bergamo, 2008; MIEDICO, *La pena pecuniaria. Disciplina, prassi e prospettive di riforma*, Milano, 2008; ma già BRICOLA, *L'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva alla luce dei principi costituzionali*, Milano, 1961; DOLCINI, *Pene pecuniarie e principio costituzionale di uguaglianza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1972, 3/4, 408 ss.; MUSCO, *La pena pecuniaria*, Catania, 1984.

⁵² L. 283/62, art. 12 *quinques*, co. 5.

⁵³ L. 283/62, art. 12 *ter*, co. 7.

⁵⁴ V. *supra*, par. 2.1.

⁵⁵ Cfr. BIANCHI, *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità*, Torino, 2021; BIANCHI, *Appunti per una teoria dell'autonormazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 62, 3, 1477 ss.; MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, in *Criminalia*, 2019, 14, 423 ss.; MUSCATIELLO *Il ruolo della autonormazione nel diritto penale della società del rischio. L'euristica del prima, la maledizione del dopo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2020, XXXIII, 1-2, 311 ss. Specificamente riferito al settore alimentare, MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di cautocontrollo*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di Gargani, cit., 49 ss.

Quel che più preoccupa, tuttavia, al di là dell'effetto paradossale di una deterrenza *fluida* a cui il sistema non pare voler rinunciare, è che la medesima centralità del meccanismo di minaccia e ritorsione viene imposto e replicato, in scala ridotta ma non per questo meno insidiosa, in quella che dovrebbe essere la serena quotidianità dei luoghi di lavoro, per il tramite della previsione e applicazione cogente dei sistemi disciplinari.

L'incidenza della *delega di prevenzione*, per come configurata, non sempre viene colta in tutta la sua pervasività. L'opzione di applicare le sanzioni, sino a quella non conservativa della risoluzione del rapporto di lavoro, è stata tradizionalmente intesa come *facoltà* del datore di lavoro⁵⁶, mai *imposta* ma, al contrario *contenuta* dai vincoli di presupposti, entità e tipicità riconosciuti, a livello generale, nello Statuto dei lavoratori⁵⁷, e la cui fruizione è, peraltro, resa disagiata dai requisiti di determinatezza della necessaria contestazione e da un rigoroso sistema di termini e decadenze⁵⁸. Un sistema, pertanto, complessivamente e chiaramente calibrato in favore dell'opzione di *disapplicazione* delle sanzioni, sempre ammessa, con il solo profilo di attenzione alla possibilità di un esercizio *discriminatorio*, ancorché *in bonam partem*, della discrezionalità datoriale⁵⁹.

Orbene, nei sistemi di prevenzione *delegata* – ovvero, se si preferisce, *integrata*, ma per la massima parte tale solo nel senso della concatenazione di spinte di deterrenza *a cascata*, come ora si vede – la *rinuncia a sanzionare* da parte del datore di lavoro può assurgere a elemento di negligenza e, quindi, di re-

⁵⁶ Per rilievi anche storici MAINARDI, *Introduzione a Il potere disciplinare del datore di lavoro*, a cura di Mainardi, Milano, 2012, 13 ss.; nonché, *ivi*, LAZZARI, *Il codice disciplinare*, 32 ss., 35 ss.; LAZZARI, *Gli obblighi di sicurezza del lavoratore, nel prisma del principio di autoreponsabilità*, in *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 2022, 1, 1 ss., 6 ss.; CORRIAS, *Sicurezza e obblighi del lavoratore*, Torino, 2008, 134 ss.; ma già LEGA, *Il potere disciplinare del datore di lavoro*, Milano, 1956, 128.

⁵⁷ Nella misura in cui l'“atipicità” della sanzione sancita nell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori trova il suo completamento nell'obbligo di tipizzazione e nella tassatività di quanto così apprestato: cfr. MAINARDI, *Le sanzioni disciplinari conservative del rapporto di lavoro*, in *Il potere disciplinare del datore di lavoro*, a cura di Mainardi, cit., 88 ss., 93 ss.; FERRANTE, *Fondamento e natura del potere disciplinare*, *ivi*, 1 ss., 8 ss.; MIANI CANEVARI, *Codice disciplinare e principio di legalità*, in *Foro it.*, 1986, 109, 1, 129 ss.

⁵⁸ *Ex plurimis*, ALBI, *La difesa del lavoratore*, in *Il potere disciplinare del datore di lavoro*, a cura di Mainardi, cit., 286 ss., 303 ss.; VERNIA, *Sulla decorrenza del termine massimo previsto da un ccnl per l'adozione del provvedimento disciplinare*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2012, 4, 2, 851 ss.

⁵⁹ Cfr. PERRINO, *Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare e la recidiva*, in *Il potere disciplinare del datore di lavoro*, a cura di Mainardi, cit., 171 ss., 203.; per rilievi circa le residuali ipotesi di esercizio “doveroso”, RATTI, *Discrezionalità dell'azione disciplinare e limiti esterni all'esercizio del potere*, *ivi*, 209 ss., 213 ss.

sponsabilità (anche) penale *per colpa* a carico dello stesso, come pure a profilo di inadeguatezza del modello di organizzazione ai fini dell'attribuzione delle sanzioni amministrative per l'ente in conseguenza di reato⁶⁰. Anche, si badi, in presenza di un sistema disciplinare congruo nella sua mera *prospettazione*⁶¹, come del resto dovrebbe considerarsi ogni codice disciplinare che sia quanto meno conforme alle previsioni contenute - si badi, con funzione *perimetrale* e, pertanto, non eccedibili - nei contratti collettivi nazionali.

Con il sostanziale capovolgimento dell'assetto del sistema disciplinare verso l'opzione sanzionatoria, peraltro, si intersecano le ricadute pratiche dei meccanismi di *whistleblowing*⁶², la cui concreta riuscita - *recte, vitalità* - viene da più parti riconosciuta dipendere dalla disponibilità, da parte dell'ente, ad attivare, a fronte delle segnalazioni, un rapido e gordiano sistema di *revolving doors*, di cui pur spesso si avvantaggia, per così dire per *liberazione di spazi*,

⁶⁰ In punto di obbligatorietà dell'esercizio del potere disciplinare alle trasgressioni delle norme sulla sicurezza, PASCUCCI, *Sicurezza sul lavoro e cooperazione del lavoratore*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2021, 171, 3, 421 ss., 431 ss.; LAZZARI, *Gli obblighi di sicurezza del lavoratore*, cit., 8; LAZZARI, *Sicurezza sul lavoro e obbligo datoriale di vigilanza*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, 3, II, 544 ss., 546. Per parallele osservazioni circa le ricadute in termini di responsabilità dell'ente, DOVERE, *La responsabilità degli enti in materia di sicurezza del lavoro: spunti per un bilancio*, in *Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi*, a cura di Pascucci, Milano, 2019, 185 ss.; ANDREANI, *I modelli di organizzazione e di gestione*, in *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, diretto da Persiani-Lepore, Torino, 2012, 473 ss.

⁶¹ La quale presenta, essa stessa, non poche criticità, anche in termini di determinatezza di tale obbligo preventivo: cfr. ANTONETTO, *Il sistema disciplinare*, in *Analisi Giuridica dell'economia*, 2009, 2, 287 ss.; GINEVRA, *Il "sistema disciplinare" (ex art. 6, comma 2, lett. e, d.lgs. 231/2001) degli organi apicali*, in *Analisi Giuridica dell'economia*, 2009, 2, 307 ss.; PROCACCINO, *Oltre la matière pénale. I bis in idem tra procedimento penale e procedimenti disciplinari*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, 4, 1073 ss.; CINELLI, *Il progetto di "Testo Unico" della sicurezza sul lavoro: alcune osservazioni "a margine"*, in *Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Atti del convegno di studi giuridici sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007 (Urbino, 4 maggio 2007)*, a cura di Pascucci, Roma, 2007, 83 ss.; in ambito penalistico, ABRIANI-GIUNTA, *Il sistema disciplinare all'interno del modello di prevenzione dei reati di cui al d.lg. n. 231/2001*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2012, 3, 595 ss.

⁶² L'istituto, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 per il contrasto alla corruzione e poi inserito nel più ampio terreno della responsabilità degli enti con le modifiche apportate al d.lgs. 231/01, art. 6, co. 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, art. 2, co. 1, è stato poi oggetto della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recepita in Italia con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. In tema, DELLA BELLA, *Il "whistleblowing" nell'ordinamento italiano: quadro attuale e prospettive per il prossimo futuro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 3, 1403 ss.; MUCCIARELLI, *Il whistleblowing e il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Note minime fra teoria e prassi*, in *www.discrimen.it*, 17 giugno 2020, 327 ss.; *Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità*, a cura di Della Bella-Zorsetto, Milano, 2021.

proprio il soggetto segnalatore⁶³. Nulla a che vedere, pertanto, con i principi di reintegrazione che la Costituzione imprime nel sistema penale e che dovrebbero, a maggior ragione, animare i sistemi sanzionatori amministrativi e i sistemi privati di prevenzione delegata con cui questo si integra, per regolare condotte di gravità ordinariamente inferiore, *a monte* o *a valle* della commissione di un reato.

3. *Umanità del cibo, umanità del diritto ed esigenza di tecniche di prevenzione e risposta al reato* più umane. La riflessione sulla filiera del cibo ritrae a vividi colori un ambito della penalità che *entra nella persona*, nella sua dimensione esistenziale e relazionale quotidiana, tanto quanto i crimini che intende contrastare, e che *solo con la persona* può sperare in qualche probabilità di successo. Anche quando l'interfaccia del dialogo ordinamentale è schermata dal micro- o macro-Leviatano di una *corporate*. Anche quando la personificazione della vittima, come nel caso del Pianeta, sembra una finzione totemica reclamata più da un ambiguo profilo simbolico che da un orientamento efficacemente prevenzionale della tutela. Davanti ai *grandi problemi* che nel viaggio spaziotemporale dell'alimentazione umana si incontrano, *tocca all'uomo* fare qualcosa. I limiti e le potenzialità insiti nel *comune umano* non possono essere marginalizzati o rimossi: l'*antropocene della responsabilità* ha insegnato anche questo. Occorre allora domandarsi in quali azioni concrete possa tradursi questa consapevolezza, almeno con riguardo alla filiera del cibo.

3.1. *Filiera del cibo e sistema penale*. La riforma del sistema delle pene, ancorché (forse per definizione, finché porteranno questo nome) incompiuta, si muove nella giusta direzione. Una maggiore attenzione alle condizioni economiche del trasgressore (che nulla di per sé escluderebbe di poter spingere sino a includere politiche di sostegno all'ottemperanza in termini di supporto tecnico, ma anche di credito agevolato), come pure l'apertura a sanzioni che dal dato economico prescindano del tutto, propiziando piuttosto la partecipa-

⁶³ Le criticità dell'istituto paiono ubiquitarie. Cfr. *Whistleblowing. A Comparative Study*, a cura di Thüsing-Forst, Cham, 2016; VANDEKERKHOVE, *Whistleblowing and organizational social responsibility: A global assessment*, Aldershot-Burlington, 2006.

zione attiva e l'impegno personale nel percorso di risposta al reato, vedono nella filiera del cibo un terreno di applicazione assai promettente. Una diversificazione delle componenti prescrittive degli strumenti sanzionatori⁶⁴, con la dovuta valutazione e valorizzazione della genuinità del consenso e un maggiore ancoramento alla dimensione comunitaria e valoriale della rielaborazione del fatto di reato in ottica reintegrativa⁶⁵, potrebbe segnare un passo ulteriore verso risposte al reato meno afflittive, ma più efficaci.

Si tratta, tuttavia, di rimedi che intervengono allorché la cognizione del fatto è conclusa, pur aprendo, nei limitati spazi "bifasici" dell'attuale impostazione processuale⁶⁶, a una migliore conoscenza dell'autore e di cosa, in concreto, possa averne determinato la condotta⁶⁷. È noto ai pratici quanto all'analisi dottrinale come ben difficilmente la logica difensivo-oppositiva del processo penale consenta un genuino accertamento di una *verità condivisa*⁶⁸. Nell'ordinamento attuale⁶⁹, pertanto, la *restorative justice* non consegue alcun

⁶⁴ A partire dall'ipotesi principale dell'introduzione di pene prescrittive principali: cfr. EUSEBI, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in *Discrimen*, 2021, 3, 91 ss. Per ulteriori riferimenti, sia consentito il rinvio a PALAVERA, *Condizioni e fattori di promozione della pena prescrittiva*, in *Ind. pen.*, 2021, 2, 318 ss.; PALAVERA, *Brevi scorci di orizzonte. Disseminazione dei contenuti di facere e occasioni di una loro sistematizzazione da parte del legislatore delegato, in attesa di pene prescrittive principali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 1, 333 ss.

⁶⁵ La prestazione del consenso è prevista, per le pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, dall'art. 545 bis c.p.p. Circa l'esigenza di un riordino dei criteri di raccolta del consenso, sia ancora consentito il rinvio a PALAVERA, *Condizioni e fattori di promozione della pena prescrittiva*, cit., 334 ss. Evidenzia il ruolo della prestazione del consenso anche sotto il profilo della consapevolezza degli impegni assumendi BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega "Cartabia": una grande occasione non priva di rischi*, in *Dir. pen. cont.*, 2021, 4, 33 ss., 38.

⁶⁶ In questo senso, tratti di bifasicità emergono nell'attuale versione dell'art. 545 bis, co. 1 c.p.p., in relazione alla valutazione di elementi non compresi nel compendio probatorio acquisito nel corso del dibattimento, ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive.

⁶⁷ Cfr. EUSEBI, *Pene retributive e giustizia riparativa*, in *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, a cura di Castronuovo-Negri, Napoli, 2023, 363 ss.

⁶⁸ Per tutti, EUSEBI, *Le forme della verità nel sistema penale e i loro effetti. Giustizia e verità come "approssimazione", "Verità" del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, a cura di Forti-Varraso-Caputo, Napoli, 2014, 155 ss.; EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?*, in *Criminalia*, 2010, 637 ss., 646 ss.

⁶⁹ Ossia nonostante una riforma che ha avuto il pregio di conferire all'istituto della *restorative justice* portata generale: in questo senso, EUSEBI, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1, 79 ss.; PERINI, *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: "infrastrutture" e raccordi di sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1, 97 ss.; MANNOZZI-RISICATO-PALAZZO, *Riforma Cartabia: profili di diritto penale sostanziale. Gli effetti trasformativi della disciplina organica in materia di giustizia riparativa*, in *Giur. it.*, 2023, 4, 955 ss.; GIALUZ, *La giustizia penale come servizio pubblico: completare la "riforma Cartabia"*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 3, 357 ss.; DE FRANCESCO, *Giustizia riparativa: uno sguardo dal ponte*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 2, 643 ss.; MANNOZZI, *La giustizia*

effetto estintivo del reato o della pena se non all'interno di percorsi progettuali che di per sé lo consentano (come la messa alla prova o l'affidamento in prova) e che per solito *seguono* la fase dibattimentale, quando non la condanna⁷⁰. Essa, così, raramente propizia, al di fuori e *prima* di essi, il superamento dei caratteri di riservatezza che pur devono accompagnarla, *sterilizzando* grande parte del potenziale di rilevanza comunitaria e di testimonianza pubblica in favore della norma che le migliori pagine dell'esperienza riparativa hanno conosciuto⁷¹.

Del resto, non è facile immaginare un contesto nel quale, più che in quello alimentare, *interessi a tutti capire*, dopo il realizzarsi di un evento offensivo, *cosa sia successo davvero* e neppure un ambito la cui complessità richieda con maggiore pregnanza la capacità gnoseologica di una narrazione condivisa: tanto per guarire e ricostruire le relazioni di fiducia distrutte, quanto per predisporre, per il futuro, strategie preventive davvero efficaci. Ancora, non pare possa essere più evidente in settori altri che questo la ricchezza valoriale e la potenzialità di condivisione del tessuto comunitario di riferimento, *oltre* le

riparativa: brevi note su contesto, disciplina ed effetti trasformativi, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 2, 649 ss.

⁷⁰ Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/22, art. 43, co. 4, 44 e 58 co. 1, ai sensi dell'art. 129 *bis* c.p., l'imputato e la vittima del reato possono essere inviati anche d'ufficio a un Centro a tale scopo istituito, per l'avvio - questo, solo in caso di consenso - di un programma di giustizia riparativa; l'esito positivo dell'eventuale partecipazione al programma è valutabile dal giudice nell'ambito della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e come circostanza attenuante, ex art. 62, co. 1 n. 6 c.p., nonché, anche se tale partecipazione sia avvenuta in un tempo successivo alla condanna, ai fini della concessione dei benefici penitenziari di cui all'art. 15 *bis* L. 354/75.

⁷¹ A partire dalle storiche esperienze della cd. *giustizia transizionale*: coglie esemplarmente tale *continuum* FORNASARI, *"Right to Punishment" e principi penalistici. Una critica della retorica anti-impunità*, Napoli, 2023, 150 ss. Sulla dimensione relazionale e comunitaria della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale per così dire "ordinario", PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *www.sistemapenale.it*, 24 novembre 2023, 3 e 7 ss.; BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva*, in *www.sistemapenale.it*, 29 novembre 2022, 2 ss.; ROMUALDI, *Giustizia riparativa e comunità. Riflessioni a margine della riforma Cartabia*, Napoli, 2023; PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 novembre 2012, 4 ss.; GHIBAUDI, *La giustizia che s'incontra con l'umano*, in *www.sistemapenale.it*, 24 novembre 2023, 8 ss.; nonché il numero monografico *Giustizia riparativa, comunità, diritto*, in *Studi sulla questione criminale*, 2009, 1. Sulle ricadute della giustizia riparativa in termini di maggiore sicurezza per la comunità, EUSEBI, *Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C.E. Paliero, il mercato della penalità*, in *www.sistemapenale.it*, 9 maggio 2023; EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *www.sistemapenale.it*, 24 novembre 2023, 1 ss.; DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in *Leg. pen.*, 2021, 2, 308 ss., 324 ss.; POLIMENI, *Considerazioni a margine della sentenza Corte cost., 11 aprile 2023, n. 66: una battuta d'arresto nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul superamento degli automatismi sanzionatori?*, in *Arch. pen. web*, 2023, 3.

dimensioni economiche – anche di economia esistenziale – in cui si sviluppa.

3.2. *Filiera del cibo e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01. Sanzioni agite e restorative justice*⁷² sembrano la via da imboccare senza ritardo anche nell’ambito del sistema della responsabilità degli enti da reato, il cui sistema sanzionatorio, al di là dell’opportuna qualificazione amministrativa, non si sottrae alle censure già meritate dalla più risalente penalità.

A tale proposito, l’interessante orientamento giurisprudenziale che si era espresso circa l’ammissibilità dell’ente all’istituto della messa alla prova, sotto la scorta di un ragionamento analogico *in bonam partem*⁷³, ha trovato di recente una barriera nel diniego di rilevanza – peraltro a prova già con successo effettuata – da parte delle Sezioni Unite⁷⁴: qui, *come non di frequente*, schierate per l’interpretazione rigorosa del principio di riserva di legge e *contro* la creazione giudiziale di istituti sanzionatori a contenuto *affittivo* (ancorché, si badi, *meno affittivo* rispetto alla sanzione estinta e, comunque, almeno negli specifici precedenti giurisprudenziali, sempre oggetto di richiesta da parte degli enti interessati)⁷⁵.

Non è questa la sede per approfondire le argomentazioni della Suprema Corte, quanto piuttosto per sottolineare alcuni spunti di riflessione che ne derivano. Innanzitutto, le Sezioni unite *restituiscono*, per così dire, al legislatore l’esclusiva circa la progettazione dei sistemi sanzionatori e *ben farebbe il legi-*

⁷² Circa le modalità della giustizia riparativa nei casi di coinvolgimento degli enti, cfr. *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings*, a cura di Forti-Mazzucato-Visconti-Giavazzi, Milano, 2018; SACCO, *Luci ed ombre della Restorative Justice nel processo agli enti*, in *Arch. pen. web*, 2019, 9, 3, 1 ss.; MASPERO, *Le vittime di crimini ambientali fra percorsi di tutela e condotte rieducative degli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2023, 1-2, 124 ss.

⁷³ Trib. Modena, Sez. G.I.P., ord. 11 dicembre 2019, con nota di GARUTI-TRABACE, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation*, in *Giur. pen.*, 2021, 1; nonché Trib. Bari, Sez. I pen., 22 giugno 2022, su cui MAZZACUVA, *Interpretazione pionieristica o creativa? Brevi note a margine della recente ordinanza del Tribunale di Bari in materia di estensione della messa alla prova all’ente incolpato*, in *Cass. pen.*, 2022, 3632 ss.

⁷⁴ Cass., Sez. un., 27 ottobre 2022, n. 14840. In commento, LA ROSA, *Le Sezioni unite escludono la possibilità di messa alla prova dell’ente*, in *Giur. it.*, 2023, 7, 1658 ss.; VISCONTI, *Les jeux sont faits: le Sezioni Unite pongono la parola fine alla messa alla prova dell’ente*, in *Arch. pen. web*, 2023, 2; MOSSA VERRE, *La “messa alla prova” degli enti collettivi è esclusa anche dalla Cassazione a Sezioni Unite*, in *www.sistemapenale.it*, 10 maggio 2023; MARTIN, *Le Sezioni Unite sulla possibilità per l’ente di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Giur. pen.*, 2022, 11.

⁷⁵ Come pure, in entrambi i casi, il programma era stato elaborato di intesa con l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna di riferimento: cfr. Trib. Modena, Sez. G.I.P., ord. 11 dicembre 2019, cit., 1; nonché Trib. Bari, Sez. I pen., 22 giugno 2022, cit., 2.

slatore a cogliere l'opportunità, superando, peraltro, con il suo intervento la disparità di trattamento che si era venuta a creare nel tempo degli orientamenti contrastanti⁷⁶ e che rischia di riprodursi, con ambiti di inopportuna discrezionalità, laddove la pur necessaria *interlocuzione* si riversasse in meno sicure vie di *negoziazione*, la cui (non) normazione resterebbe in balia delle prassi giudiziali⁷⁷.

In secondo luogo, la pronuncia solleva, forse inconsapevolmente, quesiti profondi circa la finalità del sistema delle sanzioni amministrative, soprattutto laddove esse siano chiamate, più o meno esplicitamente, a *cooperare a quei medesimi fini* cui sono volte le porzioni più strettamente penali di tutela dei medesimi beni giuridici⁷⁸. Con portata più generale, anzi, la riflessione potrebbe senza troppo andar lontano attraversare l'orizzonte tematico dell'estensione di garanzie e principi tradizionalmente caratterizzanti il diritto penale alle opzioni ordinamentali che, con assimilabile portata coercitiva, siano chiamate a vario titolo ad anticiparlo o farne le veci nei confronti dei soggetti da questo non direttamente attingibili. Garanzie e principi che il diritto penale, per primo, non deve tralasciare, nemmeno nelle sue espressioni più innovative e bene intenzionate⁷⁹, e che, non ci si deve stancare di ripetere, di-

⁷⁶ Per il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Bari, Sez. I pen., 22 giugno 2022, cit. con Trib. Milano, ord. 27 marzo 2017, e Trib. Bologna, ord. 10 dicembre 2020, entrambe recanti motivazioni di portata del tutto generale; nonché la scarna Trib. Modena, ord. 15 dicembre 2020, ove la curiosa argomentazione che la "rieducazione dell'ente sarebbe valutabile solo rispetto a un previo e inidoneo modello organizzativo, nel caso di specie adottato invece solo successivamente al fatto di reato (*ivi*, pagina unica), e Trib. Spoleto, ord. 21 aprile 2021, nella quale questa ultima argomentazione è stata valutata in via "sussidiaria" (*ivi*, 4 ss.).

⁷⁷ Tendenza la cui correlazione è già colta in DAVI, *Quel no delle sezioni unite alla «messa alla prova» per l'ente che spiana la strada ai non prosecution agreements*, in *Foro it.*, 2023, II, 346 ss.; nonché in MERLO, *Alla ricerca della via italiana ai non prosecution agreement. Il caso Esselunga*, in *www.sistemapenale.it*, 31 luglio 2023, in nota a Trib. Milano sez. mis. prev., 25 luglio 2023, Pres. Roia, n. 54/23 RGMP.

⁷⁸ Per analoghe considerazioni in tema di diffida amministrativa, PAGANIZZA, *L'istituto della diffida nel settore agroalimentare*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2021, 3, 107 ss.

⁷⁹ Non può del resto dimenticarsi che proprio l'istituto della messa alla prova ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, poi (almeno in parte) sciolti da Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 91. In commento, BOVE, *La Corte costituzionale salva la messa alla prova con un'ingegnosa quadratura del cerchio*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 12, 1574 ss.; CESARI, *La Consulta supera le perplessità e la messa alla prova si radica nel sistema penale*, in *Giur. cost.*, 2018, 2, 794 ss.; CONTI, *La messa alla prova tra le due Corti: aporie o nuovi paradigmi?*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 5, 666 ss.; DONNARUMMA, *La "messa alla prova" dell'imputato. Problematicità dell'istituto*, in *Giur. pen.*, 2022, 9; FALATO, *Il profilo cognitivo della messa alla prova*, in *La giustizia penale*, 2019, IV, III, 224 ss.; FORTE, *La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne: giustizia riparativa ed esigenze di accertamento "alla prova" della carta costituzionale*, in *Diritti fondamentali*, 2022, 2; LEO, *La Corte costitu-*

spiegano la loro operatività in termini anche e soprattutto concreti e *funzionali*: essendo volti tanto al sereno rapportarsi con l'ordinamento del cittadino e, più in generale, dei soggetti chiamati alle diverse forme di responsabilità, quanto all'*efficacia preventiva e responsiva* degli strumenti giuridici cui pongono apparentemente un freno.

L'occasione potrebbe essere propizia, peraltro, a un ripensamento complessivo del sistema di responsabilità degli enti, che - prima di qualsiasi ulteriore e imponderata estensione del suo ambito di operatività - dovrebbe seriamente confrontarsi con la varietà dei possibili reati cd. "presupposto"⁸⁰ (varietà già notevole, per costruzione della fattispecie, per connotazione dell'elemento soggettivo e, non ultimo, per le diverse fenomenologie criminologiche dei fenomeni regolati⁸¹), sollevandosi dall'evidente e irrealistico appiattimento su dinamiche prettamente economicistiche del contributo di tale sistema alle leve preventive e alle dinamiche complessive (si auspica, *integrate*) di risposta al reato. Privilegiando, rispetto alle componenti depauperanti e espulsive di queste, il recupero della responsabilizzazione individuale e le continuità di *commitment*, anche per il tramite degli enti e, più in generale, degli ambiti

zionale ricostruisce ed "accredita", in punto di compatibilità costituzionale, l'istituto della messa alla prova, in Dir. pen. cont., 2018; MAFFEO, La costituzionalità della messa alla prova tra vecchi modelli premiali e nuovi orizzonti sistematici, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 2, 953 ss.; MAFFEO, Novità sistematiche in tema di messa alla prova. Per una riconsiderazione, costituzionalmente compatibile, del rapporto tra pena e processo, in Cass. pen., 2018, 10, 3194 ss.; MARANDOLA, La sospensione e messa alla prova nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, in Studium iuris, 2018, 11, 1298 ss.; MAZZA, La presunzione d'innocenza messa alla prova, in La giustizia penale, 2018, III, III, 181 ss.; MIGLIACCIO, La postmodernità del diritto: il vaglio di legittimità costituzionale della messa alla prova in un processo senza "pena" con finalità specialpreventive, in Proc. pen. giust., 2018, 6; MUZZICA, La Consulta "salva" la messa alla prova: l'onere di una interpretazione "convenzionalmente" orientata per il giudice nazionale, in Dir. pen. cont., 2018, 6; PARLATO, La messa alla prova dopo il "dictum" della Consulta: indenne ma rivisitata e in attesa di nuove censure, in Dir. pen. cont., 2019, 1; SANNA, La messa alla prova non è una pena: la Corte costituzionale salva il confine tra cognizione ed esecuzione, in Cass. pen., 2019, 2, 688 ss.; SAPORITO, La messa alla prova nell'esperienza giurisprudenziale: un faticoso percorso verso l'allineamento costituzionale, in Proc. pen. giust., 2019, 5; TRONCONE, Il faticoso cammino della funzione rieducativa della pena. La Corte costituzionale marcia a fuoco il "probation" processuale, in Cass. pen., 2020, 2, 806 ss.

⁸⁰ Ossia i reati alla cui commissione da parte del soggetto fisico, apicale o non apicale, consegue l'attivazione della risposta sanzionatoria amministrativa a carico dell'ente cui appartiene: l'elencazione tassativa, ma sempre più estesa, di tali reati costituisce per così dire la "parte speciale" del sistema della responsabilità degli enti ed è contenuta, come noto, nella sezione III del d.lgs. 231/01.

⁸¹ Cfr. d.lgs. 231/01, art. 24 ss.; per rilievi circa la scarsa efficacia di una politica di contrasto uniforme e assai appiattita su logiche economicistiche sia ancora consentito il rinvio a PALAVERA, *Pluralità e autonomazione nel d. lgs. 231/01. Muovendo dal ruolo degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, in Arch. pen. web, 2022, 2, 1 ss., 20 ss.

lavorativi quali spazi relazionali di sviluppo della persona umana⁸².

3.3. *Filiera del cibo e sistemi disciplinari*. Proprio in questa prospettiva, deve segnalarsi un ultimo (per questa sede) ambito di potenziale affrancamento dalle logiche di mera “minaccia e sanzione”, ossia quello dei sistemi disciplinari ad applicazione ormai *coercita* dai requisiti di adeguatezza dei modelli di organizzazione e gestione: logiche mercé le quali si mira a far sì che gli enti o, comunque, i datori di lavoro perseguano l’ottemperanza alle regole di condotta ivi prescritte, spesso solo latamente prodromiche al fine di evitare fatti di reato.

Allo stato, il catalogo delle sanzioni, garantisticamente *tassativo* e la cui determinatezza e proporzionalità dovrebbe essere assicurata dal sistema della contrattazione collettiva⁸³, non esce nondimeno dal novero di opzioni afflittivo-ablative, che in buona sostanza *ricalcano le pene*: in scala ridotta, ma non senza effetti talora importanti sugli equilibri individuali e familiari dei sanzionati, sino alla *sanzione capitale* (rispetto al rapporto di lavoro) del licenziamento disciplinare. Che forse non a caso è detto “per giusta causa”, evocando così pure in questa sede il radicato e ingannevole concetto di *giustizia della simmetria* o, in altre parole, della *ritorsione*⁸⁴.

Nella misura in cui il sistema disciplinare sia chiamato a contribuire, di fatto, a obiettivi di politica criminale, non sembrerebbe impossibile *anche a quel livello* progettare sanzioni maggiormente coerenti con i principi di rieducazione e reintegrazione che fondano gli approcci preventivi più efficaci. In particolare, percorsi di *restorative justice* su piccola scala, progetti di tipo formativo o attività di volontariato a carattere sensibilizzante, magari in realtà pubbliche o di terzo settore operanti proprio nella filiera alimentare, potrebbero essere elaborati quali alternative alle sanzioni disciplinari conservative, di concerto con le parti sindacali: che pure potrebbero poi nel procedimento di applicazione al caso concreto farsi garanti della prestazione, da parte del lavora-

⁸² V. *supra*, par. 2.3.

⁸³ Per ulteriori riferimenti, sia consentito il rinvio a PALAVERA, *Pluralità e autonormazione nel d. lgs. 231/01*, cit.

⁸⁴ Circa l’ubiquitarietà del paradigma ritorsivo e della sua indebita sovrapposizione con l’idea di giustizia, EUSEBI, *Build and restore good human relationships. Overcoming the retributive paradigm as a key issue for the theory of justice, Criminal Law and Morality in the Age of Consent. Interdisciplinary Perspectives*, a cura di Mansferer, Cham, 2020, 213 ss., trad. it. *Costruire e restaurare: il superamento del paradigma retributivo*, a cura di Patrizi, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma, 2019, 75 ss.

tore, di un consenso libero, espresso e assistito all'opzione per una sanzione *agita*⁸⁵.

Quanto alle ipotesi in cui il fatto contestato incida in modo radicale sul rapporto fiduciario, pare arduo sottrarre alla disponibilità del datore di lavoro gli strumenti del licenziamento e, per la durata dell'accertamento, della sospensione cautelare. Purtuttavia, nemmeno in questa ipotesi dovrebbe precludersi la possibilità, per il datore di lavoro, di proporre *laddove lo ritenga possibile*, in alternativa alla sanzione non conservativa, contenuti prescrittivi o riparativo-restaurativi (anche nella forma della mediazione facilitata) che consentano, in caso di esito positivo, la prosecuzione del rapporto. Si tratta di ipotesi delicate, da ponderare con le dovute cautele, ma che non paiono esondare dall'ambito di discrezionalità nella scelta tra le opzioni sanzionatorie già ora accordato al datore di lavoro, pur nei limiti e alle condizioni accennate, oltre che sempre previa motivazione e salve tutte le sedi di tutela del lavoratore nell'eventualità di susseguente controversia.

Ciò che pare importante scongiurare è il rischio che gli obblighi di prevenzione gravanti in misura crescente sui soggetti privati comportino una sorta di coerenza della reazione ritorsiva all'interno dell'organizzazione, anche laddove *tutte le parti siano disposte a impegnarsi per una soluzione costruttiva e diversa*. Così veicolando, peraltro, anche a livello di cultura giuridica generale, contro ogni dato esperienziale, il pernicioso convincimento che rispondere *al male con il male* sia l'unico modo *diligente* di contrastarlo: convincimento *contrario al vero*, tanto per lo Stato, quanto per i privati nella cui collaborazione esso confidi.

⁸⁵ Recuperando per tali rappresentanze dei lavoratori un ruolo nella tutela di beni giuridici più ampi, per nulla estraneo alla loro vocazione storica: cfr. già CARNELUTTI, *Stato Democratico - Stato Corporativo*, in *Verso il Corporativismo Democratico*, coordinato da Canaletti Gaudenti-de Simone, Bari, 1951, 247 ss., 248, 250 e 253 ss.; cfr. pure ICHINO, *Sanzione penale, autonomia sindacale, intervento amministrativo: riflessioni in margine al dibattito sul diritto penale del lavoro*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1981, 4, 37 ss.; per ulteriori riferimenti, sia consentito a PALAVERA, *Fiducia e deterrenza: due paradigmi compatibili? Note in margine all'affermazione di responsabilità penale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*, in corso di pubblicazione in *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 2023, 2.